

CLXIX^a TORNATA

MERCOLEDI 14 DICEMBRE 1927 - Anno VI

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Auguri alle Loro Maestà (Sorteggio della Commissione per) Pag. 9538

Congedi 9495

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento del contributo dello Stato alla Regia Università di Roma, per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-1928, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica » 9514

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567, recante provvedimenti circa la trasformazione delle Società a garanzia limitata in anonime, nei territori riuniti all'Italia in virtù dei Trattati di pace » 9515

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481, concernente la istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale delle concessioni governative e dei Trattati di pace » 9515

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, recante norme intese a regolare e facilitare, in casi speciali, il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione emesse, a favore dei combattenti e loro superstiti » 9515

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, contenente disposizioni circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio » 9516

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura » 9516

« Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 371, che approva una conven-

zione relativa all'impianto di un aeroporto civile in località Serpentara (Roma) » 9516

« Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 555, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un aeroporto civile e doganale in località « Serpentara » (Roma) » 9517

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 440, concernente variazioni di tasse applicabili ad alcune categorie di radiotelegrammi » 9517

« Facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina » 9517

« Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione » 9518

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927; n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione » 9518

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1922; n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal Commissario del Governo presso la Commissione delle prede » 9518

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione del trattamento di caro-viveri di personali vari » 9519

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie delle zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a condizioni speciali » . 9519

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare » . . . 9519

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1927, n. 647, riguardante l'approvazione della convenzione 1° aprile 1927, stipulata col comune di Milano per la cessione

di alcuni immobili demaniali e conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo »	9520
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali »	9520
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, portante modifiche al riordinamento delle circoscrizioni provinciali »	9520
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, concernente modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova »	9521
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1249, contenente modificazioni alle norme vigenti circa il ricupero degli olii leggeri dalla distillazione del catrame e del gasluce »	9521
« Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato »	9521
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1494, contenente modificazioni all'art. 15 del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e all'annessovi regolamento del personale ferroviario »	9523
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, contenente il differimento della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle ferrovie dello Stato di cui all'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429 »	9524
« Conversione in legge del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia »	9524
« Avanzamento degli allievi sergenti piloti »	9524
« Approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914, fra l'Italia ed altri Stati per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco nonchè di due allegati alla convenzione stessa »	9525
« Approvazione di due convenzioni firmate a Saint-Germain-en-Laye il 10 settembre 1919 fra l'Italia ed altri Stati e relative: 1º alla revisione degli atti di Berlino del 26 febbraio 1885 e di Bruxelles del 2 luglio 1890; 2º ad una convenzione circa il regime delle bevande alcoliche in Africa »	9525
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al Patto di amicizia e di sicurezza, stipulato in Tirana il 27 novembre 1926, fra l'Italia e l'Albania e « Approvazione del Trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana, tra l'Italia e l'Albania, il 22 novembre 1927, nonchè del relativo scambio di note »	9496

Oratori:

BEVIONE	9506
BOSELLI, <i>relatore</i>	9511
PITACCO	9509
SCHANZER	9503
(Presentazione di)	9495
Interrogazioni (Annuncio di)	9538
Relazioni (Presentazione di)	9495
Ringraziamenti	9495
Sul processo verbale:	
Oratore:	
GIURATI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	9494
Uffici (Riunione degli)	9495
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	9513, 9536

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni, e i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, della istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni, ed i sottosegretari di Stato per la guerra, per la marina, per la giustizia ed affari di culto, per gli affari esteri e per le comunicazioni.

MONTRESOR, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

Sul processo verbale.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. A proposito della discussione svoltasi ieri intorno alle ricerche petrolifere, il Capo del Governo mi dà incarico di comunicare le seguenti notizie ricevute dall'Azienda generale dei petroli sullo stato delle ricerche del nostro paese in questo momento.

Abbateggio: profondità metri 350, asfalti e tracce di petrolio.

S. Colombano al Lambro: profondità metri 336, argille compatte con continue leggere manifestazioni di idrocarburi.

Bivona: profondità m. 165, prime indicazioni di petrolio.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1927

Podenzano: profondità m. 535, violente eruzione di gas; si combatte la pressione del terreno che tende ad imprigionare i tubi.

Miano (presso Salsomaggiore): si inizierà in primavera la sonda, in zona ambita da molti.

Gangi (Sicilia): si inizierà la sonda in primavera, sopra un anticlinale grandiosa e promettente.

Mirandola (in provincia di Modena): continuano i complessi studi geofisici per determinare se sondare o meno.

Si eseguisce lo studio geologico delle Marche. Inoltre si è formata una prima squadra geofisica italiana che funziona ottimamente e se ne costituiscono delle altre.

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici di questa comunicazione. Nessun altro chiedendo di parlare il processo verbale della seduta precedente si intende approvato.

Presentazione di un disegno di legge.

MUSSOLINI, *Capo del Governo e ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo e ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati per la « Riforma dell'Amministrazione delle Congregazioni di carità ».

PRESIDENTE. Do atto a S. E. il Capo del Governo della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Ringraziamento.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato la seguente lettera giunta dalla famiglia del compianto senatore Barbieri commemorato in una precedente seduta:

« Bologna, 13 dicembre 1927.

« Eccellenza,

« A nome anche dei miei fratelli, ringrazio vivamente per le condoglianze che l'Eccellenza Vostra ed il Senato del Regno hanno voluto esprimermi.

« Esprimo particolare gratitudine all'Eccellenza Vostra che, pur rispettando il desiderio di mio padre, volle ricordarlo con nobili parole.

« Con profondo ossequio

« Dev.mo Alfredo Barbieri ».

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Pecori Giraldi di giorni 3; Ricci Federico di giorni 5; Rossi Baldo di giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono approvati.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle ore 15 si terrà riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Pullè, Valenzani, Di Robilant, Zippel, Luiggi, Bonicelli, Sitta e De Vito a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

PULLÈ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1146, relativo al contributo dello Stato, per l'esercizio 1927-1928, in favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma ».

VALENZANI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 584, che aumenta il limite massimo del prezzo di vendita al pubblico dei sigari comuni forti »; « Coconversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica ».

DI ROBILANT. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 326, riflettente la proroga dei termini per la presentazione delle

domande di pensione da parte dei minorati e delle famiglie dei caduti per la causa nazionale ».

ZIPPEL. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati, con forni a fuoco continuo ».

LUIGGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 839, contenente disposizioni per la sistemazione edilizia della Regia Università e della Regia Scuola d'ingegneria di Padova ».

BONICELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, contenente modificazioni al nuovo Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza ».

SITTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1572, che concede all'Istituto centrale di statistica l'esenzione dalle tasse postali ».

DE VITO. A nome dei vari Uffici centrali ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1044, riguardante la applicazione dell'art. 6 del Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, circa il contributo di ammortamento ai piroscafi costruiti nei cantieri nazionali;

« Varianti al Testo Unico delle leggi relative alla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452;

« Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2161, che approva e rende esecutiva una convenzione aggiuntiva stipulata il 12 ottobre 1926, con la Società Transadriatica circa alcune condizioni di esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Vienna e viceversa;

« Conversione in legge del Regio decreto-

legge 12 dicembre 1926, n. 2438, che approva la convenzione aggiuntiva stipulata il 1° ottobre 1926, tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Italiana Servizi Aerei per il transitorio esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste su di un diverso itinerario (Venezia-Trieste-Brioni-Iussimpiccolo - Zara);

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 890, riguardante l'iscrizione delle navi nella prima classe del Registro italiano agli effetti dell'art. 4, sottoart. 12-F del decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1793, concernente la concessione di riduzioni di tariffe per trasporti in transito da e per l'Italia ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Pullè, Valenzani, Di Robilant, Zippel, Luiggi, Bonicelli, Sitta, De Vito della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione dei disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al patto di amicizia e di sicurezza, stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania » (N. 1139).

« Approvazione del Trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana, fra l'Italia e l'Albania il 22 novembre 1927, nonchè del relativo scambio di note » (N. 1160).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al Patto di amicizia e di sicurezza, stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania »;

« Approvazione del Trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana, tra l'Italia e l'Albania, il 22 novembre 1927, nonchè del relativo scambio di note ».

Avverto che per questi disegni di legge si farà un'unica discussione.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al patto di amicizia e di sicurezza stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 15 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, comma 2º, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere allo scambio delle ratifiche del Patto di amicizia e di sicurezza stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro Segretario di Stato e ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Patto d'amicizia e di sicurezza stipulato in Tirana il 27 novembre 1926, fra l'Italia e l'Albania.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche del Patto di cui all'articolo precedente.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco,

PATTO DI AMICIZIA E DI SICUREZZA

L'ITALIA E L'ALBANIA:

nell'intento di rafforzare i reciproci rapporti di amicizia e di sicurezza nei confronti della loro posizione geografica e di contribuire al consolidamento della Pace;

mosse dal desiderio di mantenere lo *statu quo* politico, giuridico e territoriale dell'Albania nel quadro dei Trattati di cui ambedue sono firmatarie e del Patto della Società delle Nazioni;

hanno convenuto di stipulare il presente Patto di amicizia e di sicurezza;

ed hanno nominato a questo scopo loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

S. E. il Barone POMPEO ALOISI, *inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Sua Maestà in Albania*;

SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALBANESE:

S. E. HUSSEIN BEY VRIONI, *ministro degli affari esteri della Repubblica Albanese*;

i quali, dopo aver preso conoscenza dei loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno stipulato quanto segue:

Art. 1.

L'Italia e l'Albania riconoscono che qualsiasi perturbazione diretta contro lo *statu quo* politico, giuridico e territoriale dell'Albania è contraria al loro reciproco interesse politico.

Art. 2.

Per la tutela del sopra citato interesse le Alte Parti contraenti s'impegnano a prestarsi il loro mutuo appoggio e la loro collaborazione cordiale; si impegnano egualmente a non concludere con altre Potenze accordi politici o militari a pregiudizio degli interessi dell'altra Parte, anche definiti nel presente Patto.

Art. 3.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a sottoporre ad una speciale procedura di conciliazione o di arbitrato le questioni che venissero a dividerle e che non avessero potuto essere risolte con le ordinarie procedure diplomatiche. Le modalità di questa procedura di regolamento pacifico saranno oggetto di una convenzione speciale che sarà conclusa nel più breve termine.

Art. 4.

Il presente Patto avrà la durata di cinque anni e potrà essere denunziato o rinnovato un anno prima della sua scadenza.

Art. 5.

Il presente Patto sarà ratificato ed in seguito registrato alla Società delle Nazioni. Le ratifiche saranno scambiate a Roma.

Fatto a Tirana, il 27 novembre 1926.

Firmato: POMPEO ALOISI.

H. VRIONI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro degli affari esteri

MUSSOLINI.

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 22 novembre 1927, nonchè al relativo scambio di note che ha avuto luogo nello stesso giorno.

TRATTATO DI ALLEANZA DIFENSIVA

L'ITALIA E L'ALBANIA, desiderose di riaffermare solennemente e di sviluppare i vincoli di solidarietà che felicemente esistono tra i due Stati e di dedicare ogni sforzo ad eliminare le cause che possano turbare la pace esistente fra di loro e con gli altri Stati,

riconoscendo i benefici risultanti da una stretta collaborazione fra i due Stati,

e riconfermando che l'interesse e la sicurezza dell'uno sono reciprocamente legati all'interesse ed alla sicurezza dell'altra,

hanno deciso di stipulare con il presente trattato un'alleanza difensiva, il cui unico scopo è quello di stabilizzare i naturali rapporti felicemente esistenti tra i due Stati per assicurare una politica di pacifico sviluppo,

ed hanno perciò nominato come loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA,

Sua Eccellenza il signor UGO SOLA, Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzarò, Gran Cordone dell'Ordine di Skanderbeg, ecc., ecc., Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario in Albania;

SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALBANESE

Sua Eccellenza ILIAS BEY VRIONI, Gran Cordone degli Ordini di Skanderbeg e della Corona d'Italia, ecc., ecc., Suo Ministro degli Affari Esteri;
i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri e riconosciutli in debita forma,
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Tutti i trattati anteriori conclusi tra le due Alte Parti dopo l'ammissione dell'Albania nella Società delle Nazioni saranno esattamente e fedelmente osservati entro i limiti stabiliti dai testi dei medesimi, in modo che si avrà un'amicizia sincera e perfetta tra i due popoli e tra i due Governi, nonchè un'assistenza reciproca, nell'intesa che ciascuna delle Alte Parti sosterrà gli interessi e i vantaggi dell'altra con lo zelo che usa per sostenere i propri.

Art. 2.

Vi sarà un'alleanza difensiva inalterabile tra l'Italia da una parte e l'Albania dall'altra per venti anni, la quale potrà essere denunciata nel corso del diciottesimo o del diciannovesimo anno della sua durata. Ove ciò non sia avvenuto, l'alleanza s'intenderà tacitamente rinnovata per un periodo eguale. Le due Alte Parti contraenti impiegheranno tutta la loro attenzione e tutti i loro mezzi per garantire la sicurezza dei loro Stati e per la difesa e salvaguardia reciproca contro ogni attacco esterno.

Art. 3.

In conseguenza degli impegni assunti con gli articoli precedenti, le due Alte Parti contraenti agiranno d'accordo per il mantenimento della pace e della tranquillità, e nel caso che una delle Alte Parti sia minacciata da una guerra non provocata da essa, l'altra Parte impiegherà tutti i suoi mezzi più efficaci non solo per prevenire le ostilità ma anche per assicurare una giusta soddisfazione alla Parte minacciata.

Art. 4.

Qualora ogni mezzo di conciliazione sia invano esaurito, ciascuna delle Alte Parti s'impegna a seguire la sorte dell'altra, mettendo a disposizione

dell'alleata tutte le risorse militari finanziarie e di ogni altra natura, atte a portare un contributo per superare il conflitto, sempre che tale contributo venga richiesto dalla Parte minacciata.

Art. 5.

Per tutte le ipotesi previste nell'art. 4, le due Alte Parti contraenti s'impegnano a non concludere o iniziare trattative di pace, di armistizio o di tregua senza un accordo comune.

Art. 6.

Il presente trattato è stato firmato in quattro testi originali, dei quali due in lingua italiana e due in lingua albanese, che fanno egualmente fede.

Art. 7.

Il presente trattato sarà ratificato ed in seguito registrato alla Società delle Nazioni. Le ratifiche saranno scambiate a Roma.

Fatto a Tirana, addì 22 novembre (1927) millenovecentoventisette.

UGO SOLA

ILIAS VRIONI.

ANNESSE I.

S. E. IL R. MINISTRO D'ITALIA IN DURAZZO
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI ALBANIA

Tirana, 22 novembre 1927.

Signor Ministro,

In relazione al Trattato di alleanza difensiva da noi oggi firmato e più specialmente nella deprecata eventualità che debba entrare in applicazione l'art. 4 del Trattato stesso, è vivo desiderio del Governo italiano di dare al Governo albanese le seguenti assicurazioni e i seguenti chiarimenti:

« Qualora, venute meno tutte le possibilità di scongiurare con mezzi conciliativi una minaccia di terzi Stati contro uno dei due Stati alleati, questo si trovasse in presenza di un attacco da esso non provocato, rendendosi necessaria la richiesta del concorso militare dell'alleato in difesa della parte attaccata, il Comando in Capo delle Forze interalleate verrebbe affidato in Albania, al Comandante Supremo delle forze albanesi, ed in Italia al Comandante Supremo delle forze italiane. Alla firma della pace le forze alleate venute in soccorso dall'altro Stato dovranno rimpatriare con i propri mezzi nel ter-

mine stabilito loro dal Comandante Supremo sotto i cui ordini avranno servito in territorio alleato ».

La presente lettera fa parte integrante del Trattato di alleanza difensiva italo-albanese e sarà ratificata ed in seguito registrata alla Società delle Nazioni unitamente al Trattato stesso.

La prego di gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Ministro d'Italia

UGO SOLA.

ANNESSE II.

S. E. IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI ALBANIA

A S. E. IL REGIO MINISTRO D'ITALIA IN DURAZZO.

Tirana, 22 novembre 1927.

Signor ministro,

Ho l'onore di prendere atto della lettera in data di oggi con la quale V. E. ha ben voluto dare al Governo albanese alcuni chiarimenti ed assicurazioni in merito al Trattato di alleanza difensiva da noi oggi firmato e più specialmente riguardo alla deprecata eventualità che dovesse entrare in applicazione l'art. 4 del Trattato stesso. Nel ringraziarla vivamente per tali spontanee dichiarazioni da Lei fatte a nome del Governo Reale sono lieto di dare al Governo italiano a nome del Governo albanese le medesime seguenti assicurazioni:

« Qualora, venute meno tutte le possibilità di scongiurare con mezzi conciliativi una minaccia di terzi Stati contro uno dei due Stati alleati, questo si trovasse in presenza di un attacco da esso non provocato, rendendosi necessaria la richiesta del concorso militare dell'alleato in difesa della parte attaccata, il Comando in capo delle forze interalleate verrebbe affidato, in Albania, al Comandante Supremo delle forze albanesi, ed in Italia al Comandante Supremo delle forze italiane. Alla firma della pace le forze alleate venute in soccorso dell'altro Stato dovranno rimpatriare con i propri mezzi nel termine stabilito loro dal Comandante Supremo sotto i cui ordini avranno servito in territorio alleato ».

La presente lettera fa parte integrante del Trattato di alleanza difensiva

italo-albanese e sarà ratificata ed in seguito registrata alla Società delle Nazioni unitamente al Trattato stesso.

La prego di gradire, signor ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Il ministro degli affari esteri:

ILIAS VRIONI.

(L. S.)

A S. E. il Signor UGO SOLA

*Inviato straordinario
e Ministro Plenipotenziario d'Italia a
TIRANA*

*Si attesta l'esattezza della traduzione del
documento originale relativo, scritto in lingua
albanese.*

Roma, 25 novembre 1927 - Anno VI

Il Direttore Capo dell'Ufficio Traduzioni
del R. Ministero di Grazia e Giustizia:

A. BIRAGHI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro degli affari esteri

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

SCHANZER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Onorevoli colleghi, mi farò un dovere della maggiore brevità, come l'argomento richiede.

Per intendere pienamente il significato che hanno per noi i due trattati italo-albanesi, bisogna considerarli, a mio avviso, nel quadro generale della politica estera italiana. Sono trattati con un valoroso, piccolo popolo, ma hanno importanza fondamentale per la nostra politica adriatica che è una parte essenziale della nostra politica mediterranea.

Che l'Italia, la potenza mediterranea per eccellenza, debba aver libertà nel Mediterraneo, e, a più forte ragione, nell'Adriatico, può dirsi un assioma politico e storico. Con la libertà dell'Italia in questi mari coincidono, nei secoli passati, i periodi di maggiore gloria e potenza delle genti italiane. L'Italia, nessuno vorrà revocarlo in dubbio — deve in primo luogo e innanzi ad ogni altra cosa avere le spalle sicure in Adriatico, deve poter liberamente

uscire da questo mare e rientrarvi con piena sicurezza di manovra. Da qui l'importanza vitale per noi della indipendenza dell'Albania, che può definirsi un principio fondamentale, un cardine incrollabile della politica estera italiana. E quale conferma di questa importanza per noi dell'indipendenza albanese, nulla è più eloquente della stessa attitudine diplomatica delle potenze, le quali sin dal 1921, per mezzo del loro organo, la Conferenza degli ambasciatori, riconobbero la prevalenza degli interessi italiani in Albania.

L'Albania è stata chiamata il nostro Belgio, la nostra Gibilterra, il nostro Egitto, e, non fuor di proposito, è stato detto che se il baluardo della sicurezza francese è sul Reno, l'Italia ha il baluardo della sua sicurezza nell'Adriatico e nell'Albania.

Ma se così è, poteva l'Italia assistere impassibile alle mene ed alle agitazioni che tendevano a fomentare il disordine in Albania per crearvi futuri pretesti di possibili interventi? L'Italia da un momento all'altro, si sarebbe potuta trovare di fronte a fatti compiuti

d'incommensurabili conseguenze. Sono dunque ragioni di difesa nazionale che hanno consigliato, anzi obbligato, l'Italia a determinare meglio la posizione internazionale dell'Albania ed i propri rapporti con quel paese. E su questa via l'on. Mussolini ha proceduto con un sentimento di lealtà, con propositi sinceramente pacifici; come, si può dire, in genere, della sua politica balcanica, che è stata contrassegnata dallo sforzo di creare in quel settore europeo la chiarezza delle situazioni, la tranquillità e la pace.

Non è questo il momento di riandare tutte le fasi dei nostri rapporti con la Jugoslavia. Io voglio oggi ricordare soltanto una data e un avvenimento.

Nel 1924 l'on. Mussolini, mentre con magnifico gesto riconduceva l'eroica Fiume in seno alla Patria italiana, concludeva, con vasta visione d'uomo di Stato, col vicino Regno serbo-croato-sloveno un formale Patto di amicizia ed integrava poi il suo programma di pace e di collaborazione con la Jugoslavia, mediante gli accordi commerciali e le convenzioni di Nettuno.

Come si è risposto da parte jugoslava a questa politica conciliante e pacifica dell'Italia? Come si è interpretato dal Parlamento e dal Governo di Belgrado il Patto di amicizia? Ce lo dice, pur troppo, la mancata ratifica delle convenzioni di Nettuno, ce lo dice il trattamento ostile che le autorità jugoslave troppo spesso hanno fatto ai nostri connazionali della Dalmazia, con violazione dei trattati che ci legano a quel paese. Basti accennare alle gravi restrizioni poste ai cittadini italiani per l'acquisto dei beni immobili nella zona di frontiera e costiera della Dalmazia, alla chiusura delle nostre scuole, allo scioglimento della Lega Nazionale Italiana. Basti constatare i pertinaci rifiuti delle licenze d'esercizio ai nostri connazionali professionisti, commercianti ed industriali che si trovano ad essere in una condizione di umiliante inferiorità non solo rispetto ai cittadini jugoslavi, ma anche rispetto agli stranieri di altre nazionalità.

Basti, infine, notare come anche nel campo economico si contrastino i nostri interessi. Ed invero, la nostra importazione in Jugoslavia viene sistematicamente ostacolata, mentre la Jugoslavia ha pur nell'Italia il suo

principale mercato, importando ogni anno in Italia 900 milioni di più di quel che l'Italia non importi in Jugoslavia; e mentre, profittando della liberalità delle nostre leggi e dei nostri costumi, i commercianti jugoslavi possono con piena efficacia esercitare in Italia i loro traffici.

Ma non voglio oggi insistere sopra argomenti e discussioni irritanti; ripeterò soltanto che, di fronte alla politica seguita da Belgrado, è cosa ben naturale che ad un dato momento il Capo del Governo, nello stesso interesse della sincerità dei rapporti internazionali, abbia creduto necessario di precisare la posizione dell'Albania e dei nostri rapporti con quel paese, in un documento diplomatico; ed è così che è nato il primo Trattato di Tirana del 27 novembre 1927.

Chi consideri il contenuto di questo trattato con animo sgombro da prevenzioni, deve assolutamente convincersi come sia infondata e maligna l'accusa che esso costituisca una specie di larvato protettorato dell'Italia sull'Albania. Invece siamo nei veri e propri termini di un trattato di amicizia bilaterale, fondato sui comuni interessi fra l'Italia e l'Albania, sopra una perfetta uguaglianza giuridica delle due Alte Parti contraenti, sulla indipendenza e piena sovranità dell'Albania.

Si aggiunga che quel patto, in sostanza, consacrava un assetto adriatico preesistente, un assetto adriatico conforme agli atti internazionali, ai quali l'Italia aveva dato il suo contributo, e che intende rispettare.

Del resto, come l'onorevole Capo del Governo ha rilevato nella sua relazione al Senato, la prova del fuoco di quel trattato si è avuta nella crisi del marzo, quando l'Italia ha dimostrato non solo di non voler ammettere, ma nemmeno di voler creare cambiamenti in Albania; e nella recente controversia albanese-jugoslava quando l'Italia ha collaborato lealmente, con tutte le altre Potenze, per la soluzione di quest'altra crisi. Non vi era dunque ragione alcuna perchè il Trattato di Tirana del 1926 fosse accolto con ostilità in Jugoslavia. Invece, esso vi suscitò uno stato di agitazione e di nervosismo assolutamente non giustificato dal suo contenuto e dalla sua portata, stato d'animo tutt'altro che sereno

che ha poi influito sulla successiva attività diplomatica dei nostri vicini.

Io accennerò soltanto per incidenza al Trattato di Parigi che con la Jugoslavia ha concluso la Francia, nostra alleata in guerra, e legata a noi da gloriosi ricordi e da nobili tradizioni; la Francia, la cui cooperazione con l'Italia dovrebbe pur anche costituire in avvenire una delle principali garanzie della pace in Europa, specialmente quando si rifletta che, d'altra parte, in virtù del Trattato di Locarno, l'Italia garantisce sul Reno la sicurezza della Francia. Certo, il trattato di Parigi ha lasciato in noi il legittimo desiderio che la politica della Francia verso l'Italia sia meglio determinata, non soltanto con le parole cortesi, che notiamo ed apprezziamo, ma anche con il linguaggio dei fatti chiari e precisi. Al quale proposito, per altro, fatti recenti sembrano di buon augurio.

In passato i rapporti italo-francesi hanno sofferto alquanto di una certa incomprendione francese di alcune necessità italiane e della posizione dell'Italia nel consorzio delle nazioni, specialmente dopo la guerra. Ma, volendo essere obbiettivi, bisogna riconoscere che in questi ultimi tempi questa incomprendione al di là delle Alpi sembra alquanto diminuita e che si va facendo strada in Francia una migliore valutazione del fattore italiano. E ciò è dovuto principalmente all'azione dell'on. Mussolini il quale ha saputo porre dinanzi al mondo il problema italiano in tutta la sua chiarezza ed evidenza.

Sembra che ormai anche in Francia si cominci ad ammettere che la guerra non ha risolto tutti i problemi italiani, che esiste un formidabile problema demografico italiano, reso più acuto dalla chiusura dei principali sbocchi della nostra emigrazione, dai mancati o insufficienti compensi coloniali; che esiste pure un grave problema italiano di deficienza di materie prime. Ma, mentre queste cose in Francia si ammettono, quando poi è questione di trarre le conclusioni da quelle premesse, l'opinione pubblica francese generalmente si irrigidisce in un atteggiamento negativo.

Ad ogni modo, come ho già detto, dobbiamo rilevare che in questi ultimi tempi vi è in Francia un notevole risveglio nel senso della necessità di un chiarimento dei rapporti italo-

francesi. E in ispecial modo io vorrei rilevare che, mentre la conclusione del recente Patto franco-jugoslavo è stata accolta in Jugoslavia da unanimi esplosioni di gioia, le cose hanno proceduto diversamente in Francia, dove una notevole frazione dell'opinione pubblica si è invece allarmata di quel patto e ha chiesto sul medesimo spiegazioni al proprio Governo. Dalle sfere ufficiali francesi il trattato è stato interpretato come un atto esclusivamente pacifico e conforme ai principi della Società delle Nazioni, che non implica minacce per alcuno e non fa che confermare uno stato di cose preesistente. Ma queste spiegazioni non sono state accettate senza contrasti nemmeno in Francia, dove perfino alcuni giornali di solito assai ostili all'Italia si sono preoccupati di vedere la Francia impegnarsi in una politica di alleanza militare, che potrebbe un giorno, anche suo malgrado, metterla contro l'Italia.

Lo stesso Governo francese sembra del resto essersi preoccupato della sottolineazione che è stata data al Trattato di Parigi in Jugoslavia: e l'eloquenza del signor Briand ha rievocato in un recente discorso i migliori ricordi della alleanza di guerra italo-francese.

Sono questi, dunque, buoni sintomi che potrebbero segnare l'inizio di un periodo di rasserenamento dei rapporti italo-francesi se la Francia, come noi speriamo, praticherà una politica di schietto, cordiale riconoscimento delle necessità dell'Italia e specialmente una politica di riconoscimento della vera natura della politica balcanica dell'Italia, la quale non ha altre mire se non quella del mantenimento della pace e della tranquillità in quella regione, necessarie per lo svolgimento delle energie economiche e culturali italiane. E se la Francia, come io auguro e come spero, nel suo sentimento di responsabilità di grande potenza, vorrà richiamare a miglior senso di responsabilità anche l'alleata Jugoslavia, dovrà farle comprendere che non si vogliono avventure balcaniche, che non si vogliono incoraggiare imperialismi di nessun genere, e dovrà esercitare un'azione moderatrice su quelle intemperanze jugoslave verso l'Italia, le quali sono state fin qui di ostacolo alla proficua collaborazione nostra col vicino regno, collaborazione che certo era nell'intendimenti del-

l'onorevole Capo del Governo quando concludeva il Patto di amicizia del 1924.

Ora, ritornando per un momento all'argomento dell'Albania, dico che il secondo Trattato di Tirana non è che la necessaria, logica integrazione del primo. Al pari del primo Trattato, esso è un atto di lealtà internazionale: un atto di lealtà verso l'Albania, che viene assicurata intorno alle possibilità del suo futuro progresso, ed un atto di lealtà verso la stessa Jugoslavia e verso tutte le Potenze grandi e piccole che sono veramente interessate al mantenimento della pace. E nelle disposizioni di questo Trattato sono scolpiti i caratteri di un'alleanza esclusivamente difensiva.

A questo documento diplomatico è stato rimproverato da qualche parte, che esso non contiene alcun richiamo al Patto della Società delle Nazioni. Ma la risposta a questo rimprovero è facile. Simili richiami più o meno sinceri che abbondano in altri trattati, non contano che assai poco quando tali trattati, per quanto si possa, con uno sforzo dottrinale, farli rientrare nello schema del Patto delle Società delle Nazioni, contrappongono gruppi di nazioni ad altri gruppi, e quindi contrastano apertamente, per la loro intrinseca natura, con lo spirito della istituzione di Ginevra.

D'altronde, si può anche affermare che il nostro Trattato di alleanza difensiva, dopo tutto, non è men societario di altri trattati del genere, perchè, per giudicarlo, bisogna metterlo in relazione con il primo Trattato di Tirana.

Ebbene, nel preambolo del primo Trattato di Tirana leggiamo che le due Alte Parti contraenti intendono mantenere lo *statu quo* politico, giuridico e territoriale in Albania « nel quadro dei Trattati di cui ambedue sono firmatarie e del *Patto della Società delle Nazioni* ».

Questa dichiarazione ha, secondo me, una importanza decisiva, quando si rifletta che i due Trattati di Tirana, come ho detto, non formano che un solo tutto organico ed inscindibile.

Ma, onorevoli colleghi, poichè il nostro illustre e venerato relatore Boselli ha da par suo illustrato i due Trattati, non devo aggiungere altro. I caposaldi su cui i due Trattati poggiano sono la sicurezza dell'Italia e la sicurezza dell'Albania ed il fermo proposito

di creare e di attuare le garanzie del pacifico progresso di entrambi i paesi.

L'ideale a cui i Trattati si ispirano è un ideale di pace con dignità, un ideale di collaborazione della grande Italia con la piccola Albania, per un fine che non riguarda soltanto i loro particolari interessi, ma che si riflette, come una guarentigia di pace, su tutta la situazione adriatica, balcanica e, lasciatemelo dire, anche europea. Questa politica, ferma ed elevata nei suoi fini e nei suoi metodi, interpreta fedelmente il sentimento unanime di tutta la Nazione italiana; ed è perciò che non le potrà mancare il confortò convinto ed esplicito dell'alta autorità del Senato. (*Applausi e congratulazioni*).

BEVIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVIONE. Onorevoli colleghi, il Patto di amicizia ed il Trattato di alleanza che sono stati presentati dal Governo al Senato, anche se non richiedono la nostra ratifica, involgono la nostra parte di responsabilità per il voto che su di essi siamo invitati ad esprimere. La responsabilità è tanto più grande per il Trattato di alleanza, sul quale più mi soffermerò nel mio breve discorso, in quanto esso può obbligare l'Italia ad entrare in guerra con tutte le sue forze ed ha la insolita durata di 20 anni. Il nostro voto deve dunque essere l'espressione di una ragionata certezza favorevole sui tre punti fondamentali, che, a mio modo di vedere, caratterizzano un Trattato di questa portata e cioè:

1° sui motivi che l'hanno consigliato, motivi che devono essere tanto importanti e permanenti, da giustificare obblighi così gravi e prolungati;

2° sulla formulazione del Trattato, che deve essere tale da assicurare lo scopo che si vuole raggiungere senza esporre il nostro Paese al danno di falsi giudizi e di errate interpretazioni;

3° sulle conseguenze prevedibili dell'alleanza, dalla quale principalmente si deve attendere la difesa pacifica dell'interesse politico in giuoco, è solo in linea eccezionale la guerra; e, anche in questo caso estremo, la guerra da intraprendersi nelle condizioni più favorevoli per la vittoria.

Dirò rapidamente le ragioni per le quali io

credo che il Trattato di alleanza sotto questi tre aspetti corrisponda alle esigenze dell'interesse nazionale, e perciò merita, come il Patto di amicizia che lo ha preceduto, e che su altro piano si propone lo stesso scopo, di essere da noi approvato con sicura coscienza.

I motivi per i quali il nostro Governo ha concluso prima il Patto di amicizia e poi il Trattato di alleanza con l'Albania sono dati da una situazione di natura, e da condizioni politiche esteriori a noi, e indipendenti dalla nostra volontà.

Non è in quest'Alto Consesso che è necessario illustrare la necessità vitale, imperiosa ed assoluta che l'Italia ha della libertà dell'Adriatico, e come, per la configurazione dell'Adriatico, questa libertà sia, non solo vulnerata, ma distrutta se l'Albania cessa di essere uno Stato indipendente e a noi amico. L'Italia non ha nei riguardi dell'Albania che questo interesse conservativo, che fortunatamente si armonizza in modo perfetto con l'interesse elementare dell'Albania di difendere la propria integrità ed indipendenza.

La politica italiana, diretta al presidio della libertà dell'Adriatico mediante la tutela dell'integrità e della indipendenza albanese, non è d'oggi nè di ieri, ma è tradizionale. Dalla formula del « noli me tangere » che ci servì nel periodo della dominazione turca sull'Albania per frenare le cupidigie dell'Austria sul territorio albanese, allo sforzo assiduo della nostra diplomazia nel periodo successivo alle guerre balcaniche per organizzare lo Stato indipendente albanese quanto più esteso e vitale fosse possibile, all'azione tenace dell'on. Sonnino, dopo il nostro intervento e dopo il crollo della Serbia, perchè il Comando Supremo consentisse l'invio di tutti i mezzi necessari per l'occupazione militare dell'Albania, altrimenti aperta all'occupazione austriaca, al proclama d'Argirocastro del 3 giugno 1927, nel quale l'Italia riconfermò l'unità e l'indipendenza albanese, fino alla dichiarazione del 9 novembre 1921 della Conferenza degli Ambasciatori (essendo ministro degli esteri, e ambasciatore a Parigi due nostri stimati colleghi, il Della Torretta, e il Bonin Longare), dichiarazione che riconobbe anche nel quadro della Società delle Nazioni il nostro diritto preponderante alla tutela della indi-

pendenza albanese, fino al Patto ed al Trattato che stiamo esaminando, sempre l'Italia è stata guidata nella sua politica adriatica da questo principio immutabile: l'intangibilità dell'Albania.

E questo a prescindere dalle secolari relazioni economiche, migratorie e culturali che cementano la fraternità dei due popoli e che il nostro illustre relatore ha così fervidamente rievocato nella sua mirabile relazione.

Le condizioni politiche che hanno consigliato le due stipulazioni con l'Albania consistono nell'atteggiamento non rassicurante della Jugoslavia verso la sua vicina del Sud. Vi sono incontestabilmente nel Regno serbo-croato-sloveno forti correnti che non sono disposte a lasciare che l'Albania svolga indisturbata la sua politica di amicizia verso l'Italia. Chi ha l'onore di parlare in quest'Aula ha l'obbligo della massima ponderazione, soprattutto quando si tratta di problemi internazionali.

Ma non si vien meno a questo dovere quando si afferma che, data la sua inferiorità di forze, l'Albania non è vittima di una sensibilità morbosa quando si preoccupa dei disegni della Jugoslavia nei suoi riguardi. Non bisogna dimenticare che si tratta della Penisola balcanica, dove il culto dello *statu quo* non è profondo e dove l'attività più o meno irresponsabile dei *comitagi* può creare sulle tormentate frontiere situazioni pericolose.

Ciò che è avvenuto dopo la firma del Patto di amicizia fra l'Italia e Albania dimostra la verità di queste mie affermazioni. Infatti, subito dopo la pubblicazione del Patto, che poteva essere considerato dalla Jugoslavia un ostacolo soltanto nell'ipotesi di un suo piano di aggressione ai danni dell'Albania, si ebbe nella stampa e nei circoli politici jugoslavi una violenta esplosione di malcontento, con minacce non tutte velate contro l'Albania. Poco dopo queste minacce assunsero la forma precisa e allarmante di una mobilitazione di *comitagi* alla frontiera Nord dell'Albania, e correlativi concentramenti militari jugoslavi. Fu allora che il Capo del nostro Governo, con mossa fulminea, denunciò il pericolo alle grandi Potenze e fece abortire il minaccioso tentativo.

Alcuni mesi dopo, per l'arresto del suddito albanese Giuraskovic, sospetto di spionaggio

al servizio della Jugoslavia, si ebbe una seria tensione diplomatica e il Governo di Belgrado non esitò ad ordinare la partenza del suo ministro plenipotenziario da Tirana. Finalmente, alcune settimane fa, l'annuncio della firma del Trattato d'amicizia tra la Francia e la Jugoslavia diede origine a sintomatiche manifestazioni anti-italiane ed anti-albanesi dell'opinione pubblica jugoslava, alle quali manifestazioni per altro, è doveroso riconoscerlo, non si associò il ministro degli esteri signor Marinkovic, che pronunziò anzi sull'argomento alla Scùpcina, un discorso ispirato a sentimenti moderati e pacifici.

I fatti che ho riportato dimostrano, non solo che l'Albania ha ragione di temere un'azione jugoslava contraria ai suoi interessi elementari, ma che lo stesso Patto di amicizia firmato con l'Italia nel 1926, e che prevede soltanto un intervento politico dell'Italia a salvaguardia dell'Albania, non è sufficiente allo scopo. Donde la necessità di un meccanismo più solido, più sicuro e più decisivo, che è dato precisamente dal Trattato di alleanza del 22 novembre.

In relazione adunque ai motivi che l'hanno determinato, il Trattato di alleanza difensiva, anche se vincola l'Italia per venti anni, è pienamente giustificato, perchè l'interesse dell'Italia alla tutela della libertà dell'Adriatico, mediante la protezione dell'integrità dell'Albania, è un interesse fondamentale e perenne, e perchè è positivo e attuale il pericolo che l'Albania, lasciata isolata, sia fatta segno all'azione ostile di un vicino più forte.

La formulazione del Trattato di alleanza è accurata e sagace. Lo scopo difensivo che il Trattato si propone è saldamente conseguito, senza esporre il nostro Paese al danno della falsa interpretazione dell'alleanza come un protettorato italiano sull'Albania.

È degno di attenzione il fatto che gli articoli centrali del Trattato, quelli che racchiudono gli obblighi politici e militari fondamentali, il 3° e il 4°, sono modellati sopra uno stampo insigne; cioè il Trattato di alleanza tra l'Inghilterra e il Portogallo che dura da due secoli. Questa derivazione non fu suggerita evidentemente soltanto da considerazioni tecniche, ma anche da un concetto politico. È vantaggioso così al nostro paese come all'Albania mostrare ai terzi che le condizioni di base dell'alleanza

riproducono quelle di una alleanza secolare, conclusa tra un grande e un piccolo Stato, che continua ad essere vitale, e larga di benefici soprattutto al piccolo Stato. Questa analogia di posizioni diplomatiche giova a dissipare equivoci e sofisticazioni interessate, che tendessero a presentare l'alleanza come un olocausto degli interessi dell'Albania alla volontà di dominio dell'Italia, e come un assoggettamento del piccolo al grande Stato.

Il Trattato riesce nel suo intento di mettere su un piede di uguaglianza le due parti contraenti, non soltanto con gli articoli derivati dall'alleanza anglo-portoghese, ma anche con le pattuizioni aggiuntive, che fanno parte integrante del Trattato.

Esse infatti dispongono che il comando in capo delle forze interalleate in caso di conflitto verrebbe affidato in Albania al comandante supremo delle forze albanesi, e in Italia al comandante supremo delle forze italiane e che, alla firma della pace, le forze alleate venute in soccorso dell'altro Stato, dovranno rimpatriare coi propri mezzi nel termine stabilito loro dal Comando supremo sotto i cui ordini avranno servito in territorio alleato. E merita anche di essere rilevato che il soccorso militare non può essere imposto dal soccorritore, ma deve essere invocato dalla parte minacciata.

Pertanto anche sotto il rispetto formale e strumentale il Trattato di alleanza è ineccepibile, e mette al riparo i due contraenti dai danni delle interpretazioni errate e delle artificiali deformazioni.

Resta da esaminare il terzo punto: gli effetti che è lecito attendersi dall'alleanza operante. Per questo punto non si può non tener conto del Trattato di amicizia franco-jugoslavo firmato a Parigi l'11 novembre.

A tutta prima i due Trattati di alleanza sembrano creare due sistemi di forze e d'interessi contrapposti, sebbene siano in realtà ben differenti gli interessi che sono in giuoco per le due grandi Potenze firmatarie, l'Italia e la Francia.

L'Italia difende col Trattato di Tirana quel vitalissimo e ben circoscritto interesse adriatico che abbiamo veduto, mentre la Francia col Trattato di Parigi persegue scopi più generici e meno essenziali, che qui non è il caso di ricercare.

Ciò che importa è di constatare che i dirigenti responsabili della politica francese, a ciò impegnati anche da un insolito atteggiamento di critica di parte della loro stampa, hanno tenuto a mettere bene in evidenza che quella contrapposizione non esiste, e che non è nei lor piani di costituire una formazione politica militare franco-jugoslava in antagonismo all'Italia per la questione albanese.

Considerando con spirito realistico la situazione internazionale della Francia, si è portati a credere che tale affermazione è sincera: la Francia ha in Europa ben altri problemi a cui tenersi preparata, per sentirsi la libertà e il desiderio d'inventare una superficie di attrito con l'Italia per problemi che non la interessano direttamente.

Certo è che in Jugoslavia il primo movimento di eccitazione antiitaliana a cui il Trattato di Parigi ha dato origine, ha ceduto il campo alle dichiarazioni correttissime del ministro degli esteri signor Marinkovic, nelle quali non è avventato scorgere l'effetto di un consiglio francese alla saggezza e alla moderazione.

Se questa è la verità, e se tale linea dovesse mantenersi, come bisogna augurare, conviene riconoscere che il Trattato di amicizia (e non di alleanza) tra la Francia e la Jugoslavia, strettamente ingranato nel Patto della Società delle Nazioni, potrebbe dimostrarsi per la Jugoslavia piuttosto un freno che uno stimolo alle avventure.

Ad ogni modo, l'alleanza italo-albanese, questa funzionè di freno sulla Jugoslavia la eserciterà certamente. Il dubbio sulle conseguenze di un attentato jugoslavo all'integrità albanese non è più possibile a Belgrado; sarebbe la guerra immancabile con l'Italia, che getterebbe nel conflitto tutte le sue forze. Non credo che un simile evento possa affrontarsi leggermente, e quindi abbia molte probabilità di verificarsi; tanto più perchè la Jugoslavia, dato il tenore del suo Trattato di amicizia con la Francia, non potrebbe in tal caso (di guerra da essa stessa provocata) invocare l'aiuto francese, e avrebbe contro di sè l'opinione di tutto il mondo civile, e, per quel che può valere, la Società delle Nazioni.

Se ciononostante la guerra dovesse fatalmente scoppiare, la Jugoslavia si troverebbe isolata materialmente e moralmente contro

l'Italia e l'Albania, e il conflitto si svolgerebbe perciò nelle condizioni più favorevoli per il nostro Paese.

Onorevoli colleghi, ho finito. Anche sotto il profilo delle prevedibili conseguenze, il Trattato di alleanza con l'Albania si presenta rigorosamente conforme all'interesse nazionale, in quanto con ogni probabilità previene la guerra, e, se la guerra si rivelasse inevitabile, la determinerebbe nelle condizioni per noi più propizie. Con questa virile alleanza il Capo del Governo ha tutelato nel modo più completo un primordiale e perpetuo interesse della Nazione, e ha ancora una volta altamente bene meritato dalla Patria. (*Applausi e congratulazioni*).

PITACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITACCO. Onorevoli colleghi, chiedo venia al Senato se nel presentè dibattito sul trattato di alleanza difensivo fra l'Italia e l'Albania, io credo doveroso per breve istanti richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul significato che il trattato stesso ha per noi italiani redenti, cresciuti con la passione Adriatica, sintetizzata già nel « mar di Trieste », la città che nel binomio con Trento, diede palpiti di idealità nazionale alla guerra fatale e terribile.

E mi si permetta anzitutto di ricordare come una delle cagioni prime e più determinanti della entrata in guerra dell'Italia, si fosse appunto la preoccupazione della sua sicurezza sull'amarissimo mare dove lo squilibrio della configurazione geografica delle due sponde offre a chi possessa la selva delle isole Dalmatiche un potente mezzo di offesa contro di noi.

Con trepida antiveggenza in un telegramma del compianto barone Sonnino del 21 marzo 1915 spedito agli ambasciatori di Parigi, di Londra e di Pietrogrado, fra altro era detto: non varrebbe la pena di metterci in guerra per liberarci dal prepotente dominio austriaco nello Adriatico quando dovessimo ricadere subito dopo nelle stesse condizioni di inferiorità e di costante pericolo di fronte alla lega dei giovani ed ambiziosi Stati Jugoslavi.

E lo stesso concetto l'onorevole Sonnino lo ripeté in un dispaccio all'ambasciatore Macchi di Cellere, quando sembrava che Wilson volesse stabilire una differenziazione fra la Ger-

mania e l'Austria nei primi tempi dell'entrata in guerra dell'America. All'Italia — è detto in quel dispaccio — è indispensabile il dominio dell'Adriatico per ragioni di difesa legittima e necessaria; in conseguenza appunto della nota diversità topografica delle due sponde. E soggiungeva: del resto con l'attribuzione degli sbocchi marittimi consentiamo a sacrifici veri di carattere storico. Per l'Italia il dominio dell'Adriatico è questione di vita o di morte. Ed in un memorabile colloquio — mi permetta il Senato questo richiamo alla mia persona — che io ebbi l'onore di avere con lui nella mia veste di Presidente dell'Associazione fra gli Italiani Irredenti il 30 luglio 1918, l'on. Sonnino mi dichiarò: « Io sono quasi solo col mio programma; ho bisogno di essere aiutato e difeso. I soli che lo possono fare sono gli irredenti. Non per me, ma perchè se io dovessi cadere da un giorno all'altro ci sia qualche altro che sostenga il mio programma ». E mi indicava una carta geografica inglese che teneva sul tavolo, con disegnati tutti i porti dell'Austria sulla sponda Dalmatica ed i nostri indifesi.

Anche per i freddi calcoli del sacro egoismo più del sentimento nazionale nostro, cui pur spettava il merito di aver salvato alla gente italiana, contro le invasioni snazionalizzatrici di popoli avversi, il confine orientale della patria, potevano le necessità della difesa del mare. (*Vivi applausi*).

Nel tempo quando a Londra, la fucina Steediana del movimento Jugoslavo, risuonò la eco del Patto di Corfù che in seguito al disgraziatissimo Patto di Roma doveva sostituirsi al rovinato Trattato di Londra, un deputato inglese Mac Kinder non certo sospetto, perchè membro autorevole della Società Serba di Londra e protettore sincero della causa Jugoslava, così concludeva sul « Glasgow Herald » un suo articolo: « nell'esaminare la politica italiana devesi riconoscere che la lunga costa occidentale dell'Adriatico senza porti militari, espone l'Italia alla minaccia della costa orientale e che se anche gli ideali della nuova Russia possono proibire l'occupazione di posizioni strategiche che contrastino con la stretta applicazione del principio di nazionalità, l'Italia non può dissimularsi che i porti Dalmati nelle mani del nemico oppure di

una piccola potenza amica, esposta alla conquista nemica, costituirebbero altrettanti nidi di sottomarini.

L'Europa centrale dovrà presentare un aspetto assai diverso da quello odierno, scriveva, prima che l'Italia possa permettersi il lusso di un generoso sentimentalismo a favore di Jugoslavi relativo alla Dalmazia e all'Adriatico.

Purtroppo, per l'opera mai abbastanza deplorata anche di rinunciatari italiani, questo lusso l'Italia l'ha dovuto subire ed oggi ne sentiamo tutte le amare, dolorose e costose conseguenze.

E le sentiamo soprattutto noi adriatici, che alla frontiera della patria abbiamo più sensibile l'intuito di quelli che possono essere i pericoli presenti e futuri e di quelli che devono essere le salvaguardie da opporre per trattenere gli incauti o i baldanzosi impulsi di troppo irrequieti vicini.

Troppo presto scordarono i benefici avuti da noi e da essi stessi nelle ore grame lealmente riconosciuti; quando la deputazione della Scupcina, venuta a Roma nel 1916, affermava al Governo nostro che la tragedia del popolo serbo errante, ospitato fraternamente in Italia, aveva creato indissolubili legami di affetto e di gratitudine fra i due popoli, legami che nulla varrà nell'avvenire a rimuovere e quando il Principe Ereditario e il Presidente del Consiglio dei ministri, con commosso fervore ringraziavano l'Italia per aver contribuito alle evacuazione dell'esercito serbo dall'Albania e alla sua bellica riorganizzazione.

Lo scordarono i nostri vicini, non noi che diffidenti per tante esperienze, troviamo prudente e indispensabile stringere un Patto che all'infuori di ogni dovere di riconoscenza, all'infuori di ogni rinuncia a legittime rivendicazioni nazionali nostre, dia affidamento sicuro che sul mare che fu già di Venezia e di Roma, non sono più possibili convulse agitazioni di ingorde bramosie di conquista, atte a turbar la pace di Europa. (*Vivissime approvazioni*).

Il Patto rassicura per la sua forma e per il suo contenuto.

La forma nella quale è riassunto con manifesti i suoi fini che non tendono a reconditi piani

o a più reconditi imperialismi, è una affermazione franca di necessità di vita, è un avvertimento chiaro, è un monito sincero ad amici e avversari vicini e lontani, che turbare lo stato di fatto, per quanto a noi sfavorevole, oggi esistente nell'Adriatico, vorrebbe dire assumersi responsabilità che potrebbero avere pericolose e gravissime ripercussioni. (*Bene*).

Questo scaturisce dalla redazione stessa, precisa ed inequivocabile del Patto e dalla pubblicità che ne accompagna la stipulazione senza alcun'ombra di trepida segretezza.

Ma esso, oltre che nella forma, offre garanzia piena di tranquilla convivenza in Adriatico anche per il contenuto delle sue disposizioni. Non prevede nè introduce attraverso pieghe involute alcun protettorato sull'Albania, che considera e tratta da pari a pari.

Certo gli albanesi, così gelosi della loro nazionalità, ne trarranno cagione di soddisfazione e di conforto, nel vedere ribadito, come lo è espressamente nella tacitiana relazione del Capo del Governo, il concetto di assicurarsi l'un l'altro il concorso dell'influenza conciliante in tutte le evenienze e nel vedere affermata, come è, la volontà solenne di trattare con un'Albania integra, indipendente e sovrana.

Gli Albanesi, meno immemori dei Jugoslavi, ricorderanno certo quanto in nome di 80 mila dei loro fratelli di America, la Lega nazionale albanese telegrafava l'11 gennaio 1919 al Presidente Wilson, pregandolo che intervenisse perchè la loro terra lungamente provata dalle sofferenze, potesse nella nuova era mondiale, godere di una completa indipendenza, entro i propri confini etnografici e naturali.

Questa indipendenza è appunto quella che il Patto assicura, il Patto che con lungimirante visione, prevede altresì il mantenimento dello *statu quo* politico, giuridico e territoriale e attraverso la sicurezza dell'indipendenza albanese, tutela anche la sicurezza nostra in Adriatico.

L'Italia doveva garantire questa convivenza tranquilla; non è per sua colpa, almeno non della maggioranza dei suoi cittadini, se si è vista negare nelle trattative di pace, sola fra tutti i belligeranti dell'intesa, i compensi che le erano stati pattuiti come condizione inderogabile del suo intervento, e si è vista negare

la rivendicazione delle sue aspirazioni nazionali più care dopo la sua più cruenta e decisiva vittoria, che sola procurò libertà e unità ai popoli oppressi della monarchia solo da lei sgominata, sgretolata e distrutta (*applausi*); e si è vista strappare dal suo seno di madre i figli dilette, i fratelli nostri dalmatici che nella comune difesa contro la comune oppressione, avevano compiuto per decenni e decenni i più mirabili sacrifici e se li è visti strappati e traditi non ostante le ragioni della Storia, della Geografia, della Civiltà, del vincolo più sacro del sangue, mentre si acconsentirono rivendicazioni che andavano bene al di là degli scopi di guerra e si acconsentirono senza mai analizzare il fondamento etnico del diritto al territorio sui quali vivono milioni e milioni di allogeni. Non già che il trattamento così partigiano e iniquo cui dovette soggiacere l'Italia sia comunque dal patto in questione mitigato e corretto. L'ingiustizia consumata ai danni di tanti infelici nostri fratelli, rimane, rampogna e speranza.

Ma il patto mette un freno a nuove prepotenze e a nuove ingiustizie; facilita che si consolidino più intime relazioni di lavoro e di opere, ma non tollera che lo sviluppo di questo programma civile e pacifico possa essere comunque ostacolato da estranei intrighi di più estranei interessi.

Così è dagli Adriatici redenti interpretato il Trattato; soprattutto come un patto che non prescrive i diritti per i quali la giovinezza eroica d'Italia ha combattuto ed ha vinto.

Con questa affermazione mi associò appieno all'elevate parole di plauso del relatore, il venerando Boselli, al Capo del Governo, che vigile e pronto presiede con la sua anima grande ai nuovi destini della Patria comune. (*Approvazioni, applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Boselli.

BOSELLI, relatore, (vivissimi segni di attenzione). Il plauso con il quale il Senato ha accolto le orazioni dei tre senatori che testè parlarono, anticipa quel voto unanime che fra breve l'urna raccoglierà; voto unanime il quale corrisponde ai pensieri espressi dai senatori Schanzer e Bevione nei loro discorsi, così efficaci e nutriti di fatti importanti e di valide considerazioni; voto nel quale pal-

pita quella passione adriatica che il senatore Pitacco ha con tanto fervore ricordata in mezzo a noi; passione adriatica sempre viva nel popolo italiano, sempre vibrante in questa Assemblea dove, anche in tempi nei quali la passione adriatica pareva altrove smorzarsi, si suscitò più volte, eloquentè e potente, il grido adriatico, il grido italiano per la Dalmazia. (*Applausi*).

Mi commosse il ricordo del colloquio che nel 1918 il senatore Pitacco ebbe con Sidney Sonnino. Esso richiamò al mio pensiero tanti propositi di liberazione adriatica costantemente proseguiti, scongiatamente e perfidamente avversati.

E rammento il giugno del 1917, quando, benchè fosse il momento più ansioso della guerra, ci risolvemmo a proclamare l'indipendenza e l'integrità dell'Albania. Quel Patto fu il fondamento delle relazioni tra l'Italia e l'Albania dal giorno in cui un nuovo sentimento di vigore nazionale fu impresso nella politica italiana. Il proclama del 1917 è suggellato oggi dal Patto di amicizia col Trattato di Difesa.

Il Senato oggi vota questi due Patti internazionali con quel sentimento adriatico che è un sentimento politico, un palpito della nostra storia. L'Adriatico ci ricorda tante glorie e tanti dolori e, fra l'impeto dei suoi venti e l'avvolgersi delle sue onde tra i diversi lidi, par che contenga il presagio di tante vocazioni e concordie nazionali. Dai diversi lidi i popoli conversano con i loro cuori, conversano con le loro speranze.

Noi oggi esprimiamo voto di ragione che fu significato efficacemente dai senatori che hanno parlato; voto di pace, di quella pace che solamente in queste vie della verità e della lealtà e con queste garanzie balcaniche e adriatiche si assicura e si conserva.

Noi oggi rinnoviamo il voto di fiducia per la politica del Governo della quale questi due Patti sono un'espressione; di quella politica del Capo del Governo, pensata e pronta, la quale all'Italia risorta segna le vie dell'avvenire, le vie della pace, nella coscienza forte e serena.

All'Italia del Risorgimento il conte di Cavour diede la politica internazionale delle accortezze diplomatiche tempestivamente au-

daci; Garibaldi diede le audacie tempestivamente disciplinate; Benito Mussolini dà all'Italia, unificata e risorta, la politica sicura, leale e sincera, che condurrà l'Italia salda, nella inviolabile custodia dei suoi diritti, al compimento dei suoi destini, alle continue ascensioni nel corso della civiltà. (*Vivissimi generali e prolungati applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e i due articoli unici dei disegni di legge saranno poi votati a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri e di oggi.

Prego l'onorevole senatore segretario Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero, D'Aste, Ancona, Angiulli, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Barzilai, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bombig, Bonicelli, Bonin Longare, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Catellani, Cavallero, Caviglia, Cesareo, Ciruolo, Cito Filomarino, Cocchia, Colonna, Colosimo, Conci, Corradini, Credaro.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Bono, De Cupis, De Marinis, De Novellis, De Vito, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Durante.

Faelli, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cambiano, Fradeletto.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Gatti, Giordani, Gonzaga, Grandi, Grep-
pi, Gualterio, Guidi.

Libertini, Loria, Luiggi.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Maz-
ziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'A-
ragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Mor-
rone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Pais, Pansa, Pantano, Passerini
Angelo, Paulucci Di Calboli, Pavia, Peano,
Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio,
Pironti, Pitacco, Podestà, Poggi, Porro, Pullè.

Quartieri.

Rajna, Rava, Resta Pallavicino, Rolandi-
Ricci, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust Di Teulada, Santucci, Sca-
duto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja,
Segrè Sartorio, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Si-
rianni, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Stop-
pato, Suardi, Supinó.

Tacconi, Thaon de Revel, Tolomei, Tomasi
Della Torretta, Torlonia, Torraca, Treccani,
Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Vi-
cini, Viganò, Vigliani, Volpi.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della
votazione a scrutinio segreto sui seguenti di-
segni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecu-
zione al Patto d'amicizia e di sicurezza, sti-
pulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'I-
talia e l'Albania (N. 1139):

Senatori votanti	164
Favorevoli	161
Contrari	3

Il Senato approva.

(*Vivissimi applausi*).

Approvazione del Trattato di alleanza
difensiva, stipulato in Tirana, tra l'Italia e
l'Albania, il 22 novembre 1927, nonché del
relativo scambio di note (N. 1160):

Senatori votanti	164
Favorevoli	162
Contrari	2

Il Senato approva.

(*Vivissimi applausi*).

Rendiconto generale della Amministra-
zione dello Stato per l'esercizio finanziario
dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 1098):

Senatori votanti	164
Favorevoli	155
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente ag-
gregazione a Spoleto di sei comuni limitrofi
(N. 1011):

Senatori votanti	164
Favorevoli	155
Contrari	9

Il Senato approva.

Approvazione del piano regolatore del
reparto Turro di Milano (N. 1090):

Senatori votanti	164
Favorevoli	151
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto
17 febbraio 1927, n. 344, concernente la si-
stemazione di alcune zone archeologiche nel
napoletano (N. 1010):

Senatori votanti	164
Favorevoli	151
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1544, concernente aggiunte all'articolo 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, per provvedimenti per la città di Palermo (N. 761):

Senatori votanti 164

Favorevoli 150

Contrari 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1407, che autorizza la spesa di lire 100,000 per il restauro degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 marzo 1926 nel comune di Montalcino e per la concessione di sussidi a persone di povere condizioni (N. 631):

Senatori votanti 164

Favorevoli 154

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale della emigrazione e l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale degli italiani all'estero (N. 1031):

Senatori votanti 164

Favorevoli 149

Contrari 15

Il Senato approva.

Equiparazione di titoli agli effetti della iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti (N. 1086):

Senatori votanti 164

Favorevoli 154

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 876, circa la proroga

di termini per la iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti (N. 1087):

Senatori votanti 164

Favorevoli 154

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, contenente modificazioni all'articolo 29 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, che stabilisce norme per la liquidazione delle congrue al clero (N. 1088):

Senatori votanti 154

Favorevoli 150

Contrari 14

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento del contributo dello Stato alla Regia Università di Roma, per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica » (N. 1015).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento del contributo dello Stato alla Regia Università di Roma, per gli esercizi finanziari 1925-27 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica ».

Pregò l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento del contributo dello Stato alla Regia Università di Roma, per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567, recante provvedimenti circa la trasformazione delle Società a garanzia limitata in anonime, nei territori riuniti all'Italia in virtù dei Trattati di pace » (N. 1038).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567, recante provvedimenti circa la trasformazione delle Società a garanzia limitata in anonime, nei territori riuniti all'Italia in virtù dei Trattati di pace ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567, recante provvedimenti circa la trasformazione delle società a garanzia limitata in anonime, nei territori riuniti all'Italia in virtù dei trattati di pace.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481, concernente la istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale delle concessioni governative e dei Trattati di pace » (N. 1039).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481, concernente la istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale delle concessioni governative e dei Trattati di pace ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481, concernente l'istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale delle concessioni governative e dei trattati di pace.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, recante norme intese a regolare e facilitare, in casi speciali, il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti » (N. 1076).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, recante norme intese a regolare e facilitare, in casi speciali, il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, concernente norme intese a regolare e facilitare, in casi speciali, il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, contenente disposizioni circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio » (N. 1062).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, contenente disposizioni circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, contenente disposizioni circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura » (N. 1044).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 371, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto civile in località Serpentara (Roma) » (N. 1069).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 371, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto civile in località Serpentara (Roma) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 marzo 1927, n. 371, che approva la convenzione stipulata il 24 novembre 1926 tra il Ministero dell'aeronautica e la Compagnia nazionale aeronautica per l'impianto e l'esercizio di un aeroporto civile in località detta « Serpentara » presso Roma.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1927

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 555, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un aeroporto civile e doganale in località « Serpentara », (Roma) » (N. 1049).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 555, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un aeroporto civile e doganale in località « Serpentara » (Roma) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 10 aprile 1927, n. 555, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un aeroporto civile e doganale in località « Serpentara » (Roma).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 440, concernente variazioni di tasse applicabili ad alcune categorie di radiotelegrammi » (N. 1059).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 440, concernente variazioni di tasse applicabili ad alcune categorie di radiotelegrammi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 440, concernente variazioni di tasse applicabili ad alcune categorie di radiotelegrammi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina » (N. 1085).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 1085).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli.

Li rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, è autorizzato a raccogliere e coordinare in testi unici, raggruppati o separati, a suo giudizio, le disposizioni legislative vigenti riguardanti:

1° l'ordinamento dei servizi dipendenti dalla Regia Marina;

2° l'ordinamento dei Corpi Militari della Regia Marina;

3° l'avanzamento degli ufficiali della Regia Marina;

4° l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia Marina;

5° la leva di mare;

6° l'ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia Marina;

7° l'ordinamento dei personali civili della Regia Marina;

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1927

8° la costituzione e le attribuzioni dei Corpi Consultivi speciali.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re nell'emanazione dei testi unici di cui all'articolo precedente, è altresì autorizzato ad introdurre nelle leggi comprese nei testi unici stessi le opportune modificazioni, nonchè ad emanare ogni altra norma di integrazione, di completamento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

(Approvato).

Art. 3.

Sugli schemi di testi unici di cui ai precedenti articoli sarà sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina e del Consiglio di Stato. Tali testi unici saranno emanati di concerto col Ministro delle Finanze, nel caso che le disposizioni in essi contenute interessino il Bilancio dello Stato, o riguardino l'ordinamento del personale civile o militare, e di concerto con gli altri Ministri, eventualmente interessati, udito, in ogni caso, il Consiglio dei Ministri.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione » (N. 133).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione » (N. 1105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal Commissario del Governo presso la Commissione delle prede » (N. 1106).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio

1922, n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal Commissario del Governo presso la Commissione delle prede».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante il Commissario del Governo presso la Commissione delle Prede.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione del trattamento di caroviveri di personali vari » (N. 974).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione del trattamento di caroviveri di personali vari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione delle indennità temporanee mensili, dei soprassoldi e degli altri assegni a titolo di caroviveri corrisposti al personale di qualsiasi categoria dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie delle zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a condizioni speciali » (N. 887).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie delle zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a condizioni speciali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie delle zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a condizioni speciali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare » (N. 666).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1927*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1927, n. 647, riguardante l'approvazione della Convenzione 1° aprile 1927 stipulata col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo » (N. 1075).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1927, n. 647, riguardante l'approvazione della Convenzione 1° aprile 1927 stipulata col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 aprile 1927, n. 647, riguardante l'approvazione della convenzione 1° aprile 1927, stipulata col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge: 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali » (N. 1052).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, portante modifiche al riordinamento delle circoscrizioni provinciali » (N. 1053).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, portante modifiche al riordinamento delle circoscrizioni provinciali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, portante modifiche al riordinamento delle circoscrizioni provinciali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1927

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, concernente modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova » (N. 1060).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, concernente modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, recante modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova, con le seguenti modificazioni:

Al numero XIV dell'art. 1 aggiungere in fine: Allo stesso art. 15 viene in fine aggiunto il seguente comma: Al comune di Genova sarà riservata la facoltà di optare per la migliore offerta risultata nelle pubbliche gare per la costruzione ed esercizio di nuovi magazzini o stabilimenti commerciali sopra il terreno portuale fra il Bisagno e la Lanterna, semprechè il comune li costruisca ed esercisca direttamente.

Al numero XIX del detto art. 1, in fine al comma C, aggiungere: o con un Istituto di credito o di risparmio di nota solvibilità.

Al numero XXVI del citato art. 1, al secondo comma dell'art. 32 sono aggiunte le seguenti parole: nè sugli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti contratti o da contrarsi con lo Stato, con enti parastatali o con Casse di risparmio per la costruzione di opere e arredamenti portuali.

Al capoverso aggiunto all'art. 32, sostituire il seguente: I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, sistemazione, manutenzione ed esercizio di opere, edifici e arredamenti portuali

ed ai relativi servizi, sono esenti da ogni imposta e tassa comunale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1249, contenente modificazioni alle norme vigenti circa il ricupero degli olii leggeri dalla distillazione del catrame e del gas luce » (N. 1161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1249, contenente modificazioni alle norme vigenti circa il ricupero degli olii leggeri dalla distillazione del catrame e del gas luce ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1249, contenente modificazioni alle norme vigenti circa il ricupero degli olii leggeri dalla distillazione del catrame e del gas luce.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato » (N. 1159).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'opera di

previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor, di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1159).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che vi leggo:

Art. 1.

Gli articoli 2º, 3º, 4º, e 5º del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187 (convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190), sono modificati come appresso:

Art. 2º. — Al punto 1º viene aggiunto in ultimo, il seguente comma:

« L'indennità di buonuscita, non reclamata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, si prescrive ».

Il punto 2º è modificato come appresso:

« 2º) a sussidiare fino al 18º anno di età gli orfani degli agenti stabili morti in attività di servizio o dopo la cessazione di questo e degli agenti in prova morti in attività di servizio e anche dopo l'esonero se questo sia dipeso da cause per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale ».

L'ultimo comma dell'art. 2º è modificato come segue:

« Quando per determinate concessioni dell'Opera di previdenza sia richiesta l'inabilità al lavoro, questa deve dipendere da cause morbose, deve risultare già esistente all'atto della cessazione dal servizio dell'agente e deve essere insindacabilmente constatata, con giudizio inappellabile, da una commissione medica composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria. Quando sia richiesta la condizione dell'« a carico dell'agente », questa sarà accertata dal Comitato dell'Opera, che deciderà in proposito inappellabilmente ».

Art. 3º. — Il 5º comma è modificato come segue:

« Quando l'indennità di buonuscita, computata come al primo comma del presente

« articolo, risulti superiore a lire 6000, la parte eccedente verrà ridotta a tre quarti ».

Il 7º e l'8º comma sono modificati come segue:

« I sussidi temporanei di cui ai punti 2º e 4º dell'art. 2 saranno di:

L. 600	oppure di L. 480	all'anno	per 1	persona.
» 804	»	»	»	2 persone
» 936	»	»	»	3 »
» 1056	»	»	»	4 »
» 1076	»	»	»	5 »
» 1308	»	»	»	6 »
» 1428	»	»	»	7 o più persone

« a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanenti dei quadri di classificazione di cui al Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

« Per gli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1º marzo 1924 si applicheranno a questo effetto i quadri di classificazione di cui il decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

« Tali sussidi saranno aumentati rispettivamente di lire 120 e di lire 96 quando si tratti di orfani e quando questi non siano provvisti di assegno continuativo a carico del fondo pensioni, o dell'Amministrazione ferroviaria, o dello Stato o di altre casse di previdenza alle quali l'agente fosse iscritto con contributo dell'Amministrazione ferroviaria ».

Il 15º comma è modificato come segue:

« Potranno anche essere conferite annualmente, a carico della disponibilità, borse di studio a favore degli orfani degli agenti di cui al punto 2º dell'art. 2, anche se non abbiano goduto il sussidio temporaneo per avere già superato il 18º anno alla morte del padre, nonché a favore di figli di agenti cessati dal servizio e viventi. Alle borse di studio potranno concorrere anche i figli di agenti in servizio quando siano iscritti a scuole medie di secondo grado o a università o istituti superiori del Regno anche se seguano scuole o corsi di perfezionamento ».

Il 17º comma è modificato come segue:

« Le borse di studio saranno concesse nella misura seguente:

« da lire 600 a lire 800 per le elementari;

« da lire 1000 a lire 1500 per le scuole medie di primo grado, industriali di 1º e 2º grado, od altre equivalenti;

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1927

« da lire 1300 a lire 1800 per le scuole « medie di 2° grado; industriali di 3° grado od « altre equivalenti;

« da lire 3000 a lire 4000 per le università o istituti superiori anche se l'interessato « sia iscritto a scuole o corsi di perfezionamento ».

Art. 4°. — La lettera a) è modificata come segue:

« a) agli agenti in prova licenziati o destituiti ed a quelli che siano stati esonerati « per cause diverse da quelle per le quali abbia « luogo liquidazione di pensione eccezionale ».

Art. 5°. — Il comma 2° è modificato come segue:

« L'Opera potrà erogare annualmente una « somma non superiore a lire 100,000 in sussidi straordinari a favore di agenti cessati « dal servizio e di congiunti bisognosi di agenti « morti in attività di servizio o dopo la cessazione di questo ».

(Approvato).

Art. 2.

Per i figli di agenti in servizio il concorso alle borse di studio è però subordinato, per le scuole medie di 2° grado, alla condizione che l'ammissione o l'ultima promozione siano state conseguite nella sessione estiva con una media generale non inferiore ad otto decimi, per le università ed istituti superiori, ove si tratti di giovani iscritti al 1° anno di corso, che il titolo di studi medi richiesto per l'ammissione sia stato conseguito nella sessione estiva con votazione media non inferiore alla suddetta; ove si tratti di giovani iscritti ad anno di corso superiore al primo, che i medesimi abbiano superato con la stessa media tutti gli esami prescritti o consigliati per i corsi precedenti; e, se si tratti di iscritti a scuole o corsi di perfezionamento, che nell'esame di laurea abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge, costituenti innovazioni rispetto a quelle del decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187 (convertito

nella legge 23 giugno 1926, n. 1190), hanno effetto dal 1° luglio 1927.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in Testo Unico integralmente o modificandole in quanto occorra a tal uopo, tutte le disposizioni legislative in vigore sull'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1494, contenente modificazioni all'art. 15 del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e all'annesso regolamento del personale ferroviario » (N. 635).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1494, contenente modificazioni all'art. 15 del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e all'annesso regolamento del personale ferroviario ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1494, contenente modificazioni all'art. 15 del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e all'annesso regolamento del personale ferroviario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, contenente il differimento della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 40 della legge 7 luglio 1907; n. 429 » (N. 738).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, contenente il differimento della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, concernente il differimento della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia » (N. 938).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di 2ª categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Avanzamento degli allievi sergenti piloti » (N. 1102).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli allievi sergenti piloti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il quinto capoverso dell'art. 40 del decreto Commissariale 24 agosto 1924, concernente la costituzione del soppresso Corpo equipaggi della Regia aeronautica è sostituito dal seguente:

« All'atto del conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano o idrovolante (1º brevetto) gli allievi piloti sono nominati primi avieri ed all'atto del conseguimento del brevetto di pilota militare di aeroplano e idrovolante (2º brevetto) sono nominati sergenti ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

LEGISLATURA. XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1927

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914, fra l'Italia ed altri Stati, per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco, nonchè di due allegati alla Convenzione stessa » (N. 1107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914, fra l'Italia ed altri Stati, per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco, nonchè di due allegati alla Convenzione stessa ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914 fra l'Italia ed altri Stati, per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco, nonchè ai due allegati alla Convenzione stessa.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore trenta giorni dopo la chiusura del processo verbale di deposito delle ratifiche della Convenzione di cui al precedente articolo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione di due Convenzioni firmate a Saint-Germain-en-Laye il 10 settembre 1919 fra l'Italia e altri Stati e relative: 1° alla revisione degli Atti di Berlino del 26 febbraio 1885 e di Bruxelles del 2 luglio 1890; 2° ad una Convenzione circa il regime delle bevande alcoliche in Africa » (N. 404).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione

di due Convenzioni firmate a Saint-Germain-en-Laye il 10 settembre 1919 fra l'Italia e altri Stati e relative: 1° alla revisione degli Atti di Berlino del 26 febbraio 1885 e di Bruxelles del 2 luglio 1890; 2° ad una Convenzione circa il regime delle bevande alcoliche in Africa ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti due Convenzioni firmate a Saint-Germain-en-Laye il 10 settembre 1919, fra l'Italia ed altri Stati:

1° Convenzione per la revisione dell'Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885, e dell'Atto generale e della dichiarazione di Bruxelles del 2 luglio 1890;

2° Convenzione circa il regime delle bevande alcoliche in Africa.

CONVENTION PORTANT REVISION DE L'ACTE GENERAL DE BERLIN DU 26 FEVRIER 1885, ET DE L'ACTE GENERAL ET DE LA DECLARATION DE BRUXELLES DU 2 JUILLET 1890, SIGNEE A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 10 SEPTEMBRE 1919.

LES ETATS - UNIS D'AMERIQUE, LA BELGIQUE, L'EMPIRE BRITANNIQUE, LA FRANCE, L'ITALIE, LE JAPON ET LE PORTUGAL,

Considérant que l'Acte Général de la Conférence africaine, signé à Berlin le 26 février 1885, a eu pour objet essentiel de constater l'accord des Puissances relativement aux principes généraux devant guider leur action commerciale et civilisatrice dans les régions, mal connues ou insuffisamment organisées, d'un continent où sévissaient encore l'esclavage et la traite;

Considérant que le régime de la franchise d'entrée, instauré pour vingt ans par l'article 4 dudit Acte, a dû être modifié pour une période provisoire de quinze ans par la Décla-

ration de Bruxelles du 2 juillet 1890, et que, depuis lors, aucun accord n'est intervenu, malgré les dispositions desdits Actes;

Considérant que les territoires intéressés sont actuellement placés sous des autorités reconnues, qu'ils sont dotés d'institutions administratives conformes aux conditions locales et que l'évolution des populations indigènes s'y poursuit progressivement;

Désireux d'assurer par des dispositions appropriées aux exigences modernes l'application des principes généraux de civilisation consacrés par les Actes de Berlin et de Bruxelles,

Ont désigné pour leurs Plénipotentiaires:

LE PRESIDENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

L'Honorable Frank Lyon POLK, Sous-Secrétaire d'Etat;

L'Honorable Henry WHITE, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis à Rome et à Paris;

Le Général Tasker H. BLISS, Représentant militaire des Etats-Unis au Conseil supérieur de Guerre;

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES:

M. Paul HYMANS, Ministre des Affaires étrangères, Ministre d'Etat;

M. Jules van den HEUVEL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges, Ministre d'Etat;

M. Emile VANDERVELDE, Ministre de la Justice, Ministre d'Etat.

SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES:

Le Très Honorable Arthur James BALFOUR, O. M., M. P., Secrétaire d'Etat pour les Affaires étrangères;

Le Très Honorable Andrew BONAR LAW, M. P., Lord du Sceau privé;

Le Très Honorable Vicomte MILNER, G. C. B., G. C. M. G., Secrétaire d'Etat pour les Colonies;

Le Très Honorable George Nicoll BARNES, M. P., Ministre sans portefeuille;

Et:

pour le DOMINION du CANADA:

L'Honorable Sir Albert Edward KEMP, K. C. M. G., Ministre des Forces d'Outre-Mer;

pour le COMMONWEALTH d'AUSTRALIE

L'Honorable George Foster PEARCE, Ministre de la Défense;

pour l'UNION SUD-AFRICAINE:

Le Très Honorable Vicomte MILNER, G. C. B., G. C. M. G.;

pour le DOMINION de la NOUVELLE-ZÉLANDE:

L'Honorable Sir Thomas MACKENZIE, K. C. M. G., Haut-Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni;

pour L'INDE:

Le Très Honorable Baron SINHA, K. C., Sous-Secrétaire d'Etat pour l'Inde;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. Georges CLEMENCEAU, Président du Conseil, ministre de la guerre;

M. Stephen PICHON, ministre des affaires étrangères;

M. Louis-Lucien KLOTZ, ministre des finances;

M. André TARDIEU, Commissaire général aux affaires de guerre franco-américaine;

M. Jules CAMBON, Ambassadeur de France;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

L'Honorable Tommaso TITTONI, Sénateur du Royaume, Ministre des Affaires étrangères;

L'Honorable Vittorio SCIALOJA, Sénateur du Royaume;

L'Honorable Maggiorino FERRARIS, Sénateur du Royaume;

L'Honorable Guglielmo MARCONI, Sénateur du Royaume;

L'Honorable Silvio CRESPI, Député;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:

Le Vicomte CHINDA, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres;

M. K. MATSUI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris;

M. H. IJUIN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Rome;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:

Le Docteur Affonso DA COSTA, ancien Président du Conseil des Ministres;

Le Docteur Augusto Luiz Vieira SOARES, ancien Ministre des Affaires étrangères; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, Ont convenu des dispositions suivantes:

Article 1^{er}.

Les Puissances signataires s'engagent à maintenir entre leurs ressortissants respectifs et ceux des États, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention, une complète égalité commerciale dans les territoires placés sous leur autorité dans les limites à l'article 1^{er} de l'Acte Général de Berlin du 26 février 1885, avec la réserve prévue au dernier alinéa de cet article, rapporté dans l'Annexe ci-jointe.

ANNEXE.

ARTICLE 1^{er} DE L'ACTE GÉNÉRAL DE BERLIN DU 26 FÉVRIER 1885.

Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté:

1. Dans tous les territoires constituant le Bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir: notamment les bassins du Niari, de l'Ogowé, du Schari et du Nil, au nord; par la ligne de faite orientale des affluents du lac Tanganyka à l'est; par les crêtes des Bassins du Zambèze et de la Logé au sud. Il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux.

2. Dans la zone maritime s'étendant sur l'Océan Atlantique depuis le parallèle situé par 2° 30 de latitude sud jusqu'à l'embouchure de la Logé.

La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2° 30, depuis la côte jusqu'au point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l'Ogowé auquel ne s'appliquent pas les stipulations du présent Acte.

La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivière et se dirigera de là vers l'est jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo.

3. Dans la zone se prolongeant à l'est du bassin du Congo, tel qu'il est délimité ci-dessus, jusqu'à l'Océan Indien, depuis le cinquième degré de latitude Nord jusqu'à l'embouchure du Zambèze au Sud; de ce point la ligne de démarcation suivra le Zambèze jusqu'à 5 milles en

amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faite séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèze pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo.

Il est expressément entendu qu'en étendant à cette zone orientale le principe de la liberté commerciale, les Puissances représentées à la Conférence ne s'engagent que pour elles-mêmes et que ce principe ne s'appliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque État indépendant et souverain, qu'autant que celui-ci y donnera son consentement. Les Puissances conviennent d'employer leurs bons offices auprès des Gouvernements établis sur le littoral africain de la mer des Indes afin d'obtenir ledit consentement et, en tout cas, d'assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables.

Article 2.

Les marchandises appartenant aux ressortissants des Puissances signataires et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention, auront libre accès à l'intérieur des régions visées à l'article 1^{er}. Aucun traitement différentiel ne pourra être imposé à ces marchandises, à l'entrée ou à la sortie, le transit demeurant exempt de tous droits, taxes ou redevances autres que ceux perçus pour services rendus.

Les navires battant pavillon d'une desdites Puissances auront également accès à tout le littoral et à tous les ports maritimes des territoires énumérés à l'article 1^{er}; aucun traitement différentiel ne pourra leur être imposé.

Sous réserve de ces dispositions, les Etats intéressés conservent le droit de fixer librement les règles et les tarifs de douane ou de navigation applicables sur leurs territoires.

Article 3.

Sur les territoires visés à l'article 1^{er} et soumis à l'autorité de l'une des Puissances signataires, les ressortissants de ces Puissances ou des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention, jouiront indistinctement et sous la seule réserve

des restrictions nécessaires au maintien de la sécurité et de l'ordre publics, tant pour la protection de leurs personnes et de leurs biens que pour l'acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l'exercice de leur profession, du même traitement et des mêmes droits que les ressortissants de la Puissance exerçant son autorité sur le territoire.

Article 4.

Chaque Etat conserve le droit de disposer librement de ses biens et d'accorder des concessions pour l'exploitation des richesses naturelles du territoire, mais toute réglementation relative à ces objets ne pourra comporter aucun traitement différentiel entre les ressortissants des Puissances signataires et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention.

Article 5.

La navigation du Niger, des ses embranchements et issues, et de tous les fleuves, de leurs embranchements et issues coulant sur les territoires visés à l'article 1^{er}, ainsi que la navigation des lacs situés sur ces territoires, sera, sous réserve des dispositions du présent chapitre, entièrement libre aussi bien pour les navires de commerce que pour le transport des marchandises et des voyageurs.

Les bateaux de toute nature appartenant aux ressortissants des Puissances signataires et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention, seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité.

Article 6.

La navigation ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance basée sur le seul fait de la navigation.

Elle ne subira aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rupture de charge ou de relâche forcée.

Il ne sera établi sur les navires aucun péage maritime ni fluvial, basé sur le seul fait de la

navigation, ni aucun droit de transit sur les marchandises qui se trouvent à bord. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même. Les tarifs de ces taxes ou droits ne comporteront aucun traitement différentiel.

Article 7.

Les affluents des fleuves et des lacs visés à l'article 5 seront soumis, à tous égards, au même régime que les fleuves ou les lacs, dont ils sont tributaires.

Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux, qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections des fleuves et des lacs visés à l'article 5, de leurs affluents, de leurs embranchements et issues, seront considérés, en tant que moyens de communication, comme des dépendances de ces fleuves et lacs, et seront également ouverts au trafic des ressortissants des Puissances signataires et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention.

Il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages qui devront être calculés en tenant compte des dépenses de construction, d'entretien et d'administration, ainsi que du bénéfice équitable dû à l'entreprise. Le taux en devra être maintenu rigoureusement égal pour tous les ressortissants des Puissances signataires et pour ceux des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention.

Article 8.

Chacune des Parties signataires demeurera libre d'établir les règlements qu'elle jugera utiles pour assurer la sécurité et le contrôle de la navigation, étant entendu que ces règlements devront tendre à faciliter autant que possible la circulation des navires de commerce.

Article 9.

Dans les sections des fleuves et de leurs affluents ainsi que sur les lacs, dont l'utilisation

n'est pas nécessaire à plusieurs Etats riverains, les Gouvernements exerçant l'autorité resteront libres, pour le maintien de la sécurité et de l'ordre publics, et pour les autres nécessités de l'œuvre civilisatrice et coloniale, d'établir tel régime que de besoin; mais la réglementation ne pourra comporter aucun traitement différentiel entre les navires ou entre les ressortissants des Puissances signataires et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention.

Article 10.

Les Puissances signataires reconnaissent l'obligation de maintenir, dans les régions relevant de leur autorité, l'existence d'un pouvoir et de moyens de police suffisants pour assurer la protection des personnes et des biens et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit.

Article 11.

Les Puissances signataires, exerçant des droits de souveraineté ou une autorité dans les territoires africains, continueront à veiller à la conservation des populations indigènes ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles; elles s'efforceront, en particulier, d'assurer la suppression complète de l'esclavage sous toutes ses formes et de la traite des noirs, sur terre et sur mer.

Elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalité ni de culte, les institutions et les entreprises religieuses, scientifiques ou charitables, créées, et organisées par les ressortissants des autres Puissances signataires et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention, qui tendront à conduire les indigènes dans la voie du progrès et de la civilisation. Les missions scientifiques, leur matériel et leurs collections seront également l'objet d'une sollicitude spéciale.

La liberté de conscience et le libre exercice de tous les cultes sont expressément garantis à tous les ressortissants des Puissances signataire et à ceux des Etats, Membres de la Société des Nations, qui deviendront parties à la pré-

sente Convention. Dans cet esprit, les missionnaires auront le droit d'entrer, de circuler et de résider sur le territoire africain, avec faculté de s'y établir pour poursuivre leur œuvre religieuse.

L'application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents ne comportera pas d'autres restrictions que celles qui seront nécessaires au maintien de la sécurité et de l'ordre public ou qui résulteront de l'application du droit constitutionnel de chacune des Puissances exerçant l'autorité dans les territoires africains.

Article 12.

Les Puissances signataires conviennent que, s'il venait à s'élever entre elles un différend quelconque touchant l'application de la présente Convention et ne pouvant être réglé par voie de négociation, ce différend devra être soumis à un Tribunal d'arbitrage conformément aux dispositions du Pacte de la Société des Nations.

Article 13.

Sauf les stipulations visées à l'article 1^{er} de la présente Convention, l'Acte général de Berlin du 26 février 1885, et l'Acte général de Bruxelles du 2 juillet 1890, ainsi que la Déclaration en date du même jour, seront considérés comme abrogés, en tant qu'ils lient entre elles les Puissances qui sont parties à la présente Convention.

Article 14.

Pourront adhérer à la présente Convention les États qui exercent l'autorité sur des territoires africains et les autres États, Membres de la Société des Nations, qui étaient parties soit à l'Acte de Berlin, soit à l'Acte de Bruxelles, ou à la Déclaration y annexée. Les Puissances signataires feront tous leurs efforts pour obtenir l'adhésion de ces États.

Cette adhésion sera signifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la République française et par celui-ci à tous les États signataires ou adhérents. Elle portera effet à dater du jour de sa signification au Gouvernement français.

Article 15.

Les Puissances signataires se réuniront à l'expiration d'une période de dix ans, à dater de la mise en vigueur de la présente Convention, pour apporter à celle-ci les modifications que l'expérience aura rendues nécessaires.

La présente Convention sera ratifiée le plus tôt possible.

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement français, par les soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement français.

La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Puissance signataire, à dater du dépôt de sa ratification et, dès ce moment, cette Puissance sera liée vis-à-vis des autres Puissances ayant déjà procédé au dépôt de leurs ratifications.

Dès la mise en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement français adressera une copie certifiée de celle-ci aux Puissances qui, en vertu des Traités de paix, se sont engagées à reconnaître et agréer ladite Convention et dont le nom sera notifié aux États adhérents.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.

(L. S.) FRANK L. POLK
 (L. S.) HENRY WHITE
 (L. S.) TASKER H. BLISS
 (L. S.) HYMANS
 (L. S.) J. VAN DEN HEUVEL
 (L. S.) E. VANDERVELDE
 (L. S.) ARTHUR JAMES BALFOUR
 (L. S.) MILNER
 (L. S.) G. N. BARNES
 (L. S.) A. E. KEMP
 (L. S.) G. F. PEARCE
 (L. S.) MILNER
 (L. S.) THOS. MACKENZIE
 (L. S.) SINHA OF RAIPUR
 (L. S.) G. CLEMENCEAU
 (L. S.) S. PICHON

(L. S.) L. L. KLOTZ
 (L. S.) ANDRÉ TARDIEU
 (L. S.) JULES CAMBON
 (L. S.) TOM. TITTONI
 (L. S.) VITTORIO SCIALOJA
 (L. S.) MAGGIORINO FERRARIS
 (L. S.) GUGLIELMO MARCONI
 (L. S.) S. CHINDA
 (L. S.) K. MATSUI
 (L. S.) H. IJUIN
 (L. S.) AFFONSO COSTA
 (L. S.) AUGUSTO SOARES

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro degli Affari Esteri

MUSSOLINI.

CONVENTION SUR LE REGIME DES SPIRITUEUX EN AFRIQUE ET PROTOCOLE SIGNES A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LE 10 SEPTEMBRE 1919.

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, LA BELGIQUE, L'EMPIRE BRITANNIQUE, LA FRANCE, L'ITALIE, LE JAPON ET LE PORTUGAL,

Considérant qu'il importe de poursuivre, dans les parties de l'Afrique soumises à leur administration, la lutte entreprise contre les dangers de l'alcoolisme en soumettant les spiritueux à des droits de plus en plus élevés;

Considérant qu'il est nécessaire en outre de prohiber l'importation des boissons distillées, rendues plus spécialement dangereuses pour les populations indigènes par la nature des produits entrant dans leur composition ou par les facilités que leur faible prix de vente donne à leur diffusion;

Considérant, enfin, que les entraves mises à l'importation des spiritueux demeureraient sans effet, si, parallèlement, la fabrication des boissons distillées n'était sévèrement réglementée;

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires:

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

L'Honorable Frank Lyon POLK, Sous-Secrétaire d'État;

L'Honorable Henry WHITE, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis à Rome et à Paris;

Le Général Tasker H. BLISS, Représentant militaire des États-Unis au Conseil supérieur de Guerre;

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. Paul HYMANS, Ministre des Affaires étrangères, Ministre d'État;

M. Jules van den HEUVEL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges, Ministre d'État;

M. Émile VANDERVELDE, Ministre de la Justice, Ministre d'État;

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES:

Le Très Honorable Arthur James BALFOUR, O. M., M. P., Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères;

Le Très Honorable Andrew BONAR LAW, M. P., Lord du Sceau privé;

Le Très Honorable Vicomte MILNER, G. C. B., G. C. M. G., Secrétaire d'État pour les Colonies;

Le Très Honorable George Nicoll BARNES, M. P., Ministre sans portefeuille;

Et:

pour le DOMINION DU CANADA:

L'Honorable Sir Albert Edward KEMP, K. C. M. G., Ministre des Forces d'Outre-Mer;

pour le COMMONWEALTH d'AUSTRALIE :

L'Honorable George Foster PEARCE, Ministre de la Défense;

pour l'UNION SUD-AFRICAINE :

Le Très Honorable Vicomte MILNER, G. C. B., G. C. M. G.;

pour le DOMINION DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE :

L'Honorable Sir Thomas MACKENZIE, K. C. M. G., Haut-Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni;

pour l'INDE :

Le Très Honorable Baron SINHA, K. C., Sous-Secrétaire d'État pour l'Inde;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :

M. Georges CLEMENCEAU, Président du Conseil, Ministre de la Guerre;

M. Stephen PICHON, Ministre des Affaires étrangères;

M. Louis-Lucien KLOTZ, Ministre des Finances;

M. André TARDIEU, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines;

M. Jules CAMBON, Ambassadeur de France;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE :

L'Honorable Tomaso TITTONI, Sénateur du Royaume, Ministre des Affaires étrangères;

L'Honorable Vittorio SCIALOJA, Sénateur du Royaume;

L'Honorable Maggiorino FERRARIS, Sénateur du Royaume;

L'Honorable Guglielmo MARCONI, Sénateur du Royaume;

L'Honorable Silvio CRESPI, Député;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON :

Le Vicomte CHINDA, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres;

M. K. MATSUI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE :

Le Docteur Affonso DA COSTA, ancien Président du Conseil des Ministres;

Le Docteur Augusto Luiz Vieira SOARES, ancien Ministre des Affaires étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, Ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1^{er}.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à appliquer les mesures restrictives du commerce des spiritueux, prévues ci-après, aux territoires qui sont ou seront soumis à leur autorité dans la totalité du continent africain, à l'exclusion de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de la Libye, de l'Égypte et de l'Union sud-africaine.

Les dispositions applicables au continent africain le seront également dans les îles situées à moins de 100 milles marins de la côte.

Article 2.

L'importation, la circulation, la vente et la détention des alcools de traite de toute nature et des boissons, auxquelles sont mélangées

ces sortes d'alcool sont prohibées dans la zone visée à l'article 1^{er}. Les Gouvernements locaux intéressés détermineront respectivement la nomenclature des boissons distillées qui, sur leurs territoires, seront considérées comme devant être comprises sous cette dénomination. Ils s'efforceront d'arrêter une nomenclature et des mesures contre la fraude aussi uniformes que possible.

Article 3.

Sont également interdites l'importation, la circulation, la vente et la détention des boissons distillées renfermant des essences ou des produits chimiques reconnus nocifs, tels que: thuyoné, badiane, aldéhyde benzoïque, éthers salicyliques, hysope, absinthe.

Les Gouvernements locaux intéressés s'efforceront également d'arrêter, d'un commun accord, la nomenclature des boissons dont il conviendra d'interdire l'importation, la circulation, la vente et la détention aux termes de cette disposition.

Article 4.

L'importation des boissons distillées autres que celles indiquées aux articles 2 et 3, sera soumise dans la zone visée à l'article 1^{er} à un droit d'entrée dont le montant ne pourra être inférieur à 800 francs par hectolitre d'alcool, pur, sauf pour les colonies italiennes où il ne pourra être inférieur à 600 francs.

Les Hautes Parties Contractantes interdiront l'importation, la circulation, la vente et la détention des spiritueux dans les régions de la zone visée à l'article 1^{er} où l'usage ne s'en est pas développé.

Il ne pourra être dérogé à la susdite prohibition que pour des quantités limitées, destinées à la consommation des personnes non indigènes et introduites sous le régime et dans les conditions déterminées par chaque Gouvernement.

Article 5.

La fabrication des boissons distillées de toute espèce est interdite dans la zone visée à l'article 1^{er}.

L'importation, la circulation, la vente et la détention des alambics et de tous appareils ou portions d'appareils propres à la distillation des alcools et au repassage des eaux-de-vie et des esprits sont prohibées dans l'intérieur de la même zone, sous réserve des dispositions insérées à l'article 6.

Les dispositions qui font l'objet des deux alinéas précédents, ne s'appliquent pas aux Colonies italiennes; la fabrication des boissons distillées, autres que celles qui sont visées aux articles 2 et 3 y restera permise, à condition qu'elle soit grevée d'un droit d'accise égal au droit d'entrée fixé à l'article 4.

Article 6.

Les restrictions imposées à l'importation, la circulation, la vente, la détention et la fabrication des boissons spiritueuses ne s'appliquent pas aux alcools pharmaceutiques destinés aux formations médicales ou chirurgicales ou aux pharmacies. Pourront, d'autre part, être autorisées l'importation, la circulation, la vente et la détention:

1° des alambics d'essai, c'est-à-dire des petits appareils, généralement utilisés pour les expériences de laboratoire, qui sont à chargement intermittent et dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation, et dont la chaudière n'a pas une capacité supérieure à un litre;

2° des appareils ou portions d'appareils destinés à des expériences dans les établissements scientifiques;

3° des appareils ou portions d'appareils employés à des usages déterminés, autres que la production des alcools, par les pharmaciens diplômés et par les personnes qui justifient de la nécessité de posséder un de ces appareils;

4° des appareils nécessaires à la fabrication des alcools industriels, et employés par les personnes dûment autorisées, soumises pour cette fabrication au contrôle établi par les administrations locales.

L'autorisation nécessaire dans les cas prévus ci-dessus est accordée par l'administration locale du territoire où les alambics, appa-

reils ou portions d'appareils son appelés à être utilisés.

Article 7.

Un Bureau Central International, placé sous l'autorité de la Société des Nations, sera institué avec mission de réunir et de conserver les documents de toute nature, échangés entre les Hautes Parties Contractantes relativement à l'importation et à la fabrication des spiritueux dans les conditions visées par la présente Convention.

Chacune des Hautes Parties Contractantes publiera un rapport annuel indiquant les quantités des boissons spiritueuses importées ou fabriquées et les droits perçus en vertu des articles 4 et 5. Une copie de ce rapport sera envoyée au Bureau Central International et au Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 8.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que, s'il venait à s'élever entre elles un différend quelconque touchant l'application de la présente Convention et ne pouvant être réglé par voie de négociation, ce différend devra être soumis à un Tribunal d'arbitrage conformément aux dispositions du Pacte de la Société des Nations.

Article 9.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent, après un délai de cinq années, d'apporter, d'un commun accord, à la présente Convention les modifications dont l'utilité sera démontrée.

Article 10.

Les Hautes Parties Contractantes feront tous leurs efforts, pour obtenir l'adhésion à la présente Convention des autres Etats qui exercent leur autorité sur des territoires du continent africain.

Cette adhésion sera notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la République française et par celui-ci à tous les Etats

signataires ou adhérents. Elle portera effet à dater du jour de la signification au Gouvernement français.

Article 11.

Toutes les dispositions des Conventions internationales d'ordre général antérieures, concernant les matières faisant l'objet de la présente Convention, seront considérées comme abrogées, en tant qu'elles lient entre elles les Puissances qui sont Parties à la présente Convention.

La présente Convention sera ratifiée le plus tôt possible.

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement français, par les soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement français.

La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Puissance signataire, à dater du dépôt de sa ratification et, dès ce moment, cette Puissance sera liée vis-à-vis des autres Puissances ayant déjà procédé au dépôt de leurs ratifications.

Dès la mise en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement français adressera une copie certifiée de celle-ci aux Puissances qui, en vertu des Traités de paix, se sont engagées à reconnaître et agréer ladite Convention et sont, de ce chef, assimilées aux Parties Contractantes, et dont le nom sera notifié aux Etats adhérents.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires sus-nommés ont signé la présente Convention.

FAIT à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.

(L. S.) FRANK L. POLK

(L. S.) HENRY WHITE

(L. S.) TASKER H. BLISS

(L. S.) HYMANS

(L. S.) VAN DEN HEUVEL
 (L. S.) E. VANDERVELDE
 (L. S.) ARTHUR JAMES BALFOUR
 (L. S.) MILNER
 (L. S.) GEO. N. BARNES
 (L. S.) A. E. KEMP
 (L. S.) G. F. PEARCE
 (L. S.) MILNER
 (L. S.) THOS. MACKENZIE
 (L. S.) SINHA OF RAIPUR
 (L. S.) G. CLEMENCEAU
 (L. S.) S. PICHON
 (L. S.) L. L. KLOTZ
 (L. S.) ANDRÉ TARDIEU
 (L. S.) JULES CAMBON
 (L. S.) TOM. TITTONI
 (L. S.) VITTORIO SCIALOJA
 (L. S.) MAGGIORINO FERRARIS
 (L. S.) GUGLIELMO MARCONI
 (L. S.) S. CHINDA
 (L. S.) K. MATSUI
 (L. S.) AFFONSO COSTA
 (L. S.) AUGUSTO SOARES.

PROTOCOLE

Au moment de signer la Convention en date de ce jour sur le régime des spiritueux en Afrique, les Plénipotentiaires soussignés déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qu'ils considéreraient comme contraire à l'intention des Hautes Parties Contractantes et à l'esprit de cette Convention que, en attendant l'entrée en vigueur de ladite Convention, une Partie Contractante prit quelque mesure qui serait en contradiction avec les stipulations de cette Convention.

FAIT en un seul exemplaire à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf.

FRANK L. POLK
 HENRY WHITE
 TASKER H. BLISS
 HYMANS
 J. VAN DEN HEUVEL
 E. VANDERVELDE
 ARTHUR JAMES BALFOUR
 MILNER

GEO. N. BARNES
 A. E. KEMP
 G. F. PEARCE
 MILNER
 THOS. MACKENZIE
 SINHA OF RAIPUR
 G. CLEMENCEAU
 S. PICHON
 L. L. KLOTZ
 ANDRÉ TARDIEU
 JULES CAMBON
 TOM. TITTONI
 VITTORIO SCIALOJA
 MAGGIORINO FERRARIS
 GUGLIELMO MARCONI
 S. CHINDA
 K. MATSUI
 AFFONSO COSTA
 AUGUSTO SOARES.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro degli Affari Esteri

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi 14 disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di procedere all'appello nominale.

SIMONETTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1927

(I segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero d'Aste, Angiulli, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bellini, Bergamasco, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bombig, Bonin Longare, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Callaini, Camerini, Catellani, Cito Filomarino, Cocchia, Colosimo, Conci, Credaro.

Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Cupis, Del Bono, De Marinis, De Novellis, De Vito, Diena, Durante.

Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Gatti, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi. Libertini, Loria.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montessor, Mosca, Mosconi.

Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pansa, Passerini Angelo, Peano, Perla, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Pitacco, Poggi, Porro, Pullè.

Quartieri.

Rajna, Rava, Resta Pallavicino, Rossi Giovanni.

Salata, Sanjust di Teulada, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Setti, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Stoppato, Suardi, Supino.

Tacconi, Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Volpi.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo, il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento

del contributo dello Stato alla Regia Università di Roma, per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica (Numero 1015):

Senatori votanti	116
Favorevoli	112
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567, recante provvedimenti circa la trasformazione delle Società a garanzia limitata in anonime, nei territori riuniti all'Italia in virtù dei Trattati di pace (N. 1038):

Senatori votanti	116
Favorevoli	109
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481, concernente la istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale delle concessioni governative e dei Trattati di pace (N. 1039):

Senatori votanti	116
Favorevoli	113
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, recante norme intese a regolare e facilitare, in casi speciali, il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti (N. 1076):

Senatori votanti	116
Favorevoli	111
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, contenente

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1927

disposizioni circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio (N. 1062):

Senatori votanti	116
Favorevoli	107
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura (N. 1044):

Senatori votanti	116
Favorevoli	110
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 371, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto civile in località Serpentara (Roma) (N. 1069):

Senatori votanti	116
Favorevoli	110
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 555, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un aeroporto civile e doganale in località «Serpentara» (Roma) (N. 1049):

Senatori votanti	116
Favorevoli	108
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 440, concernente variazioni di tasse applicabili ad alcune categorie di radiotelegrammi (N. 1059):

Senatori votanti	116
Favorevoli	110
Contrari	6

Il Senato approva.

Facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina (N. 1085):

Senatori votanti	116
Favorevoli	111
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, numero 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione (N. 133):

Senatori votanti	116
Favorevoli	109
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione (N. 1105):

Senatori votanti	116
Favorevoli	109
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal Commissario del Governo presso la Commissione delle prede (Numero 1106):

Senatori votanti	116
Favorevoli	111
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la

riduzione del trattamento di caroviveri di personali vari (N. 974):

Senatori votanti	116
Favorevoli	108
Contrari	8

Il Senato approva.

Per gli auguri alle LL. Maestà.

PRESIDENTE. Procederò all'estrazione a sorte dei nomi dei senatori che il primo dell'anno dovranno unirsi al Consiglio di Presidenza per presentare gli auguri del Senato alle Loro Maestà. Sono estratti a membri effettivi i signori senatori: Paternò, Suardi, Cocchia, Setti, Del Bono, Quartieri, Chersich, Lusignoli, De Tullio.

Supplenti: Diaz, Maragliano e Gonzaga.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Simonetta di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla presidenza.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Al ministro dell'interno sul modo in cui si sia data esecuzione alle disposizioni riguardanti fanciulli e adolescenti intorno agli spettacoli cinematografici, alle bevande alcoliche e all'uso del tabacco, contenute negli articoli 22, 23, 24 e 24-bis della legge sulla protezione della maternità e della infanzia.

Garofalo.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. 4° Elenco di petizioni (N. LXXV Doc.).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie delle zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a condizioni speciali (N. 887).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare (N. 666);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1927, n. 647, riguardante l'approvazione della Convenzione 1° aprile 1927 stipulata col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo (N. 1075);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali (Numero 1052);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, portante modifiche al riordinamento delle circoscrizioni provinciali (N. 1053);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, concernente modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova (N. 1060);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1249, contenente modificazioni alle norme vigenti circa il ricupero degli olii leggeri dalla distillazione del catrame e del gas luce (N. 1161);

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato (N. 1159);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1494, contenente modificazioni all'articolo 15 del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e all'annesso regolamento del personale ferroviario (N. 635);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, contenente il differimento della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429 (N. 738);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia (N. 938);

Avanzamento degli allievi sergenti piloti (N. 1102);

Approvazione della Convenzione interna-

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1927

zionale stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914, fra l'Italia ed altri Stati, per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco, nonchè di due allegati alla Convenzione stessa (N. 1107 e 404).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Per la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (N. 128);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, concernente sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali e assegnazione per studi ed esperienze sulla utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri (N. 615);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1490, recante stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie (N. 658);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2217, che stabilisce nuove disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria in Messina (N. 1042);

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 207, contenente nuove disposizioni regolanti i rapporti di credito fra il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo, e gli Enti creditori (N. 1043);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernente la proroga dei termini per l'emissione dei decreti ministeriali che autorizzano la continuazione dell'esercizio di Magazzini generali ai sensi del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 2290 (N. 1104);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, che porta modifiche alle leggi sull'ordinamento della Regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (N. 1073);

Convalidazione dei decreti-legge concernenti le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche e delega al Governo di emanare un Testo Unico di legge contenente disposizioni riguardanti le acque superficiali e sotterranee e le connesse materie della regolazione dei deflussi, delle irrigazioni, dell'elettrodotta, delle

agevolazioni finanziarie e fiscali, delle tariffe dei consumi e per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso (N. 729);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1829, che dà esecuzione all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese, stipulata in Budapest il 27 marzo 1924, per il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli sorteggiati del debito pubblico ungherese prebellico, collocato in Italia, firmato in Budapest fra l'Italia e l'Ungheria il 15 marzo 1927 (N. 1118);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, contenente modificazioni al nuovo Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (N. 1054);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 399, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la costruzione delle linee di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova (N. 1045);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2438, che approva la convenzione aggiuntiva stipulata il 1^o ottobre 1926, tra il Ministero dell'aeronautica e la Società servizi aerei per il transitorio esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste su di un diverso itinerario (Venezia-Trieste-Brioni Lussimpiccolo-Zara) (N. 791);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 890, riguardante l'iscrizione delle navi nella prima classe del Registro italiano agli effetti dell'art. 4, sottarticolo 12-F del decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502 (N. 880);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1793, concernente la concessione di riduzioni di tariffe per trasporti in transito da e per l'Italia (N. 886);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica (N. 1156).

La seduta è tolta (ore 18.30).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Giovedì 15 dicembre 1927

ALLE ORE 15

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la Convenzione per la concessione del cantiere navale di San Rocco a Livorno (N. 1143);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione, firmato in Guatemala il 15 settembre 1926, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala (N. 1162);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282, che dà esecuzione all'Accordo per il consolidamento del debito polacco verso il Governo italiano, firmato a Varsavia il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia (N. 1163);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, circa la istituzione di Commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi (N. 1164);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1033, recante disposizioni concernenti la corrispondenza commerciale e le scritture private di vendita di merci nei riguardi delle leggi del registro e del bollo (N. 1165);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, concernente temporanee agevolazioni tributarie per gli atti di fusione delle Società commerciali regolarmente costituite (N. 1166);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1161, che stabilisce sgravi fiscali a favore dell'industria degli incisionisti da stampa (N. 1167);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della Convenzione stipulata il 21 giugno 1927 con la Società italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di

pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio (N. 1168);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 795, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea (N. 1169);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1162, concernente il trattamento doganale degli oli di pesci da idrogenare (N. 1170);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1174, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione (N. 1171);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1555, che ammette nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea (N. 1172);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1221, concernente il condono del residuo debito in lire 4,548,949.18 dipendente da forniture di carbone fatte dalle Ferrovie dello Stato a favore dei servizi pubblici di Fiume pel periodo dal marzo 1919 a tutto novembre 1922 (N. 1173);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1322, riguardante lo stanziamento dei fondi per l'esecuzione di opere straordinarie ed urgenti nel porto laguna di Venezia (N. 1174);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, riguardante lo speciale trattamento di quiescenza agli impiegati ed agenti di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi invalidi di guerra, affetti da tubercolosi (N. 1175);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1165, che autorizza la cessione gratuita di materiali residuati dalla guerra alla Società agricola Italo-Somala (N. 1176);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1608, riflettente la estensione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra a favore degli ex-militari dell'esercito austro-ungarico e loro congiunti, pertinenti fiamani i quali acquistino la cittadinanza italiana ai sensi del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723 (N. 1177);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1927

apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito (N. 1178);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 215, concernente la riunione dei comuni di Gaeta e di Elena (Numero 1179);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1927, n. 923, contenente norme relative alle espropriazioni per pubblica utilità da eseguirsi nel territorio dell'Ispettorato della Maremma (N. 1181);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, relativo all'autorizzazione di lavori per la costruzione di edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi (N. 1182);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, col quale si disposero sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette e di tasse sugli affari (N. 1183);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1767, che modifica l'ordinamento dell'amministrazione dei Monti di Pietà di 1^a categoria (N. 1184);

Temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di cassazione (N. 1202);

Riforma dell'Amministrazione delle Congregazioni di Carità (N. 1203).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle Sedute pubbliche.